







Studio di [illegible]
di Sig. Sig. Dott: ... Amidei
Procurator Fiorent.

LA CHIESA,

E

LA REPUBBLICA

DENTRO I LORO LIMITI.

Concordia discors.

M. DCC. LXVIII.

Mihi quanto plura recentium, seu veterum revolvo, tanto magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis obversantur. Tacit. Annal. III. 18.

LA CHIESA,

E

LA REPUBBLICA

DENTRO I LORO LIMITI.

INTRODUZIONE.

QUalunque sia stata la causa dell' associazione degli Uomini, compariranno in ogni tempo sublimi, e straordinarj i talenti di colui, che seppe il primo riunirli in forma di Popolo. Senza osservare l'Uomo in tutti li stati dell'età sua, senza ritornare frequentemente sopra se stesso, e senza avvicinare agli occhi gli oggetti lontani non si sarebbe potuta costruire la Macchina politica.

L' amor di sè stesso è il primo sentimento impresso nell' Uomo dalla Natura, e da esso ne deriva la con-

ſervazione di ſe ſteſſo; ma alcune volte nello ſtato di aggregazione la conſervazione di uno era il reſultato della diſtruzione dell' altro. Ognuno voleva il proprio bene eſcluſivamente ad ogni altro; queſta eſcluſione era tanto contraria ad uno, quanto favorevole all' altro: ſicchè biſognava, che il Macchiniſta politico trovaſſe il punto, in cui ſi riuniſſero gl' intereſſi particolari quantunque fra loro oppoſti, come i raggi di qualunque dato cerchio, benchè fra loro diſgiunti, e ſeparati vanno ad unirſi al centro. Trovato queſto punto non ſerviva indicarlo ad Uomini avvezzi a ricevere le impreſſioni tutte di un pezzo; e qualunque raziocinio ſarebbe ſtato inutile per dirigerli; poiche una concatenazione di ſucceſſive idee, ed una combinazione di neceſſarj rapporti non è fatta per chi prende ſolamente per guida la propria ſenſibilità. E tale doveva eſſere l' indole degli Uomini nella infanzia de' Popoli, perchè la circonferenza molto riſtretta de' loro biſogni, e la prontezza,

za, e facilità de' mezzi per soddisfarli escludeva la composizione delle idee. Bisognava dunque, che il facitore di questa Macchina, senza mostrare agli Uomini l'interno meccanismo di essa, e senza spiegarli la connessione degli ordigni per la direzzione del moto al punto di riunione, si attaccasse al maraviglioso per colpirli con idee nuove, e singolari, se voleva, che fossero eseguite le regole, che li proponeva per il loro bene, e che fossero credute risspondenti al vero. Ecco dunque che trasportato da entusiasmo, che fu il capo di opera della ragione, dovette dire agli Uomini, io son un messaggiero degli Dei, e vengo per parte loro ad annunziarvi la felicità: queste, che quì vi porto, sono le regole mandatevi dagli Dei medesimi per il vostro bene, questo non è il mio, ma il loro linguaggio, osservatele per ben condurvi, e ve ne troverete contenti.

Tanto bastò per legarli, perchè l' idea, che gli Dei s' interessassero per

 lo-

loro, doveva eſſere troppo piacevole, e conſolante per Uomini già oppreſſi da' mali; e perchè non potendo conoſcere la conneſſione delle cauſe con gli effetti, doveva neceſſariamente ſuccedere, che credeſſero opera di nna Potenza inviſibile quello, che era ſuperiore alle loro cognizioni. La verità troppo ſemplice non è dagli Uomini veduta per eſſere a loro troppo vicina, come appunto non ſi diſtinguono gli oggetti troppo approſſimati agli occhi noſtri: e la verità troppo compoſta non è parimente veduta per eſſere troppo lontana: ed allora ſi ſoſtituiſce alla verità il portento, il prodigio. Noi ſiamo naturalmente portati al maraviglioſo; la maraviglia ſta tanto più attaccata alla noſtra natura, quanto minore è lo ſviluppo delle noſtre facoltà. Non deve pertanto ſorprenderci, ſe per l'immaginato intervento degli Dei fu condotto l'Uomo dallo ſtato di natura a quello di Società, e fu fiſſata l'epoca della intereſſante ſua ſtoria. E' bensì vero, che (preſcindendo

da

da Mosè, che parlò di fatti colla vera voce di Dio) merita le benedizioni dell' Universo quelli, che fu il primo, che col prevalersi degli errori degli Uomini trasformò il loro appetito in *diritto*, e sostituì la *giustizia* al loro istinto. E perchè nella nascita de' Popoli la Religione fu il sostegno della Politica, e la Politica della Religione, furono queste due Potestà riunite nella medesima Persona Morale, ad oggetto, che agissero di concerto.

Stabiliti dal Nostro Divin Redentore più sublimi principj alla Religione, che fino a quel tempo (prescindendo sempre dalla Giudaica) non aveva avuta alcuna forma fissa, ma si era modificata in proporzione degli usi, costumi, ed opinione degli Uomini, ne venne la separazione della Religione dalla Politica per la diversità de' mezzi, e de' fini. Non vi voleva però, che un Dio, che umanandosi subordinasse i mezzi a' fini in guisa, che, fatta de' mezzi una equazione, quello

che serviſſe ad un fine contribuiſſe ad ottenere l'altro. Coſtruſſe Gesù Criſto la Chieſa nella Repubblica, ſicchè ſotto la cuſtodia, e protezione de' Governatori de' Popolì; affidò il Governo di queſto Corpo Miſtico ad altri, ma iſtruì loro de' doveri verſo gl' Imperanti, circoſcrivendo i confini della Poteſtà del Sacerdozio, affinchè queſta non alteraſſe il Siſtema Politico, anzichè gli serviſſe di rinforzo. Se i limiti, dentro i quali è racchiuſa l'una, e l' altra Potenza, foſſero oſſervati a ſequela delle loro iſtituzioni, non ſi vedrebbero in danno della Umanità divergere queſte due forze in quei caſi, che dovrebbero eſſere convergenti.

E' ſtato da più d'uno ſcritto avanti di me ſopra queſti limiti ſparſamente, ma per quanto io ſappia non è ſtata fin quì trattata la materia da Filoſofo, e da imparziale Politico: poiche è ſtato ragionato più ſu i fatti, che ſu i diritti, ed è ſtata piuttoſto ſcritta la Storia degli abuſi dell' una,

e

e dell'altra Potestà, che rimontato a' principj di esse. Si domanderà forse se io sono un Ministro di Stato, un Professore di Università, o un pensionato da qualche Imperante per scrivere su tal materia? Io rispondo, che non ho pensioni, e vivo della mia industria, che non ho Cattedre, e che non ho parte nel Governo; e che per questo appunto sono in grado di scrivere più veracemente, e meno efficacemente di loro.

Io sono un'oscuro Cittadino, che formo la quasi millionesima parte dello Stato, in cui io vivo, ed ho la sorte di godere della protezione pubblica come il primo, e l'ultimo de' miei Concittadini. Sono noto al mio Sovrano come membro del Corpo della Nazione, e non come Individuo. L'amore della verità, il bene comune, e le mire del mio Monarca dirette a questo fine con una saviezza superiore alla di lui età sono la causa di questo scritto; mentre ogni Cit-

tadino illuminato, che vede ſul Trono un Monarca benefico, animatore delle pacifiche virtù, delle Arti, delle Scienze, e Padre de' ſuoi Popoli deſidera ardentemente l' aumento della di lui autorità per la felicità pubblica.

CAP. I.

Dell' origine della Poteſtà Eccleſiaſtica.

LA Storia Naturale della Religione (e quì intendo di quella, che non ha per baſe la verità della Rivelazione) è un compleſſo di oſſervazioni ſulla ſenſibilità degli Uomini, ed una combinazione di effetti tanto complicati, che non è poſſibile rintracciarne le cauſe fuori del cuore umano. Se gli Uomini ſieno ſtati prima Monoteiſti, o Politeiſti è una queſtione fra i Filoſofi molto agitata, e tuttavia indeciſa per eſſere ſtata trattata con idee forſe troppo aſtratte, e poco ri-

rilevate dalla Natura umana, che a dispetto di più, e diverse alterazioni ha mantenute alcune tracce del di lei stato primitivo.

E' per altro vero, che la natura dell'Uomo non potevasi penetrare colla sola guida della ragione, ma vi voleva un supplemento a' lumi naturali. Questo supplemento fu la Rivelazione, poiche essa ci scoperse parte di ciò, che ci era nascosto, e ch'era di assoluta necessità il conoscerlo. Noi abbiamo la facoltà di pensare, ma senza la Rivelazione si questionerebbe tuttavia, se tal facoltà sia essenziale alla materia, o sia questo un' attributo di una sostanza opposta e spirituale; noi esistiamo, ma come noi esistiamo, e se esisteremo, e come esisteremo; qual sia l' essenza dell' essere, a cui dobbiamo la nostra esistenza, ed il genere di culto, ch' egli esige da noi, sono stati, e sarebbero tuttavia tanti misteri impenetrabili per noi, se una Religione rivelata non ci avesse istruiti sopra tanti

ti diversi importanti oggetti. La fede di alcune verità, e la pratica di un piccolo numero di precetti costituisce la Religione rivelata: e chiunque ha la sorte di vivere in essa rimane più persuaso, e convinto di tutte le Sette de' Filosofi sopra un gran numero di questioni interessanti.

Ma siccome le verità rivelate hanno una immediata relazione con Dio, non debbonsi confondere colle verità, che si manifestano all' uomo per mezzo della ragione. Queste sono un risultato di certi rapporti invariabili delle cose, quelle all' incontro non sono soggette a' sensi, perchè sono indipendenti dalla Materia, e derivano da chi non può ingannarci per essere il fonte della Sapienza.

Il nostro Divin Redentore rivelò a' suoi Discepoli quanto era necessario per la salvezza degli Uomini, e commesse loro d'istruire il Genere umano colla dolcezza, e carità nelle verità rive-

velate, e ne' precetti, ed insegnò loro la maniera di dirigerlo al fine voluto dall' Eterno Padre. Egli venne in Terra non per costituirsi Re delle Genti, e rinnuovare in questo Mondo il Governo Teocratico, ma per annunziare agli Uomini il Regno Celeste. E perchè non deviassero dal cammino li stabilì in forma di gregge, ed affidò la custodia di questo gregge a' suoi Apostoli. Da tale stabilimento se ne inferisce l' unità della Chiesa voluta dal Divino Maestro, rispondendo a ciò l' analogìa delle Pecorelle, che sparse si riuniscono in un sol Gregge al sibilare del Pastore.

Tutti gli Apostoli furono costituiti Pastori di questo Gregge, ed a tutti egualmente fu data la potestà delle Chiavi dal Divino Maestro prima di salire al Cielo. Ma perchè da questa perfetta uguaglianza non ne risultasse la divisione della unità, fu preposto il primo di detti Apostoli agli altri per presedere alla indivisibilità di questa u-

nità, ed a tal'effetto promesse loro lo spirito di verità non come Individui, ma come Corpo mistico della Chiesa. Ed ecco donde deriva la Potestà Ecclesiastica.

CAP. II.

Degli Oggetti sopra de' quali si raggira la Potestà Ecclesiastia.

OGni Potenza a noi cognita è ristretta nella sfera della sua attività: ciò che resiste, o imprime moto in un dato corpo non è atto ad agire egualmente sopra qualunque. Dal Supremo Motore delle cose è stato circoscritto ogni essere dentro una certa massa, e velocità; cosicchè le ragioni delle masse, e delle velocità ci danno i gradi delle potenze assegnate. Le forze meccaniche sono perciò riducibili a calcolo, ma le potenze dell' anima nostra non sono soggette a tal reduzione; poiche, benchè passi fra queste

e le potenze del corpo una reciproca ſubordinazione, immenſo è lo ſpazio da percorrerſi per determinare il progreſſo delle cognizioni dell' Uomo. Il primo termine di queſto ſpazio è l'ignoranza, e la ſtupidezza, l'altro eſtremo ove ſi poſſa giungere è affatto ignoto: e sfido qualunque Filoſofo il più ardito, che data ancora una certa organizzazione, che ſia la più ſuſcettibile delle impreſſioni de' corpi eſterni, preſuma di fiſſare il grado, a cui un' uomo potrà elevarſi. Tuttociò è ripoſto nella preſcienza infinita del Sommo Facitore, perchè ad eſſo ſono noti i termini, ch' egli ha coſtituito all' Uomo.

L' Uomo è ſtato l' oggetto della Divina predilezione, perchè creato da Dio ad immagine ſua. Egli è dotato di due generi di facoltà, che uno abbraccia le corporee, l'altro le intellettuali, e dipendenti dall' Anima. Le facoltà materiali ſono dirette alla conſervazione, ed al ben eſſere dell' individuo in queſta vita, quelle dell' anima

ol-

oltre ad influire nella felicità presente tendono all' acquisto di una felicità futura, ed eterna; ed in quanto tendono a questo sublime oggetto debbonsi dirigere dalla Potestà Ecclesiastica; in quanto poi all' influenza sulla felicità presente, e momentanea la direzione appartiene alla Potestà Politica. Ma siccome per l'acquisto della felicità eterna la Religione ci propone oggetti spirituali, divini, ed infiniti, e la felicità presente consiste in oggetti materiali, e finiti, dalla diversità degli oggetti sono fissati i confini dell' una, e dell' altra Potestà, e fra l' una, e l' altra vi è di mezzo l' infinito.

Il bene, ed il male morale richiedono la vigilanza del Sacerdozio, e dell' Impero con questa differenza per altro, che il primo deve prendere per misura del bene, o del male i principj delle azioni, ed il secondo i resultati di esse: cosicchè può un' azione essere delittuosa rispetto al Corpo Politico, ed innocente appresso Dio, perch' egli è lo

Scru-

Scrutatore de' cuori umani. Le volontà di un' agente libero non sono imputabili appresso gli Uomini se non ridotte all'atto, ed in tal caso si mescolano, e si confondono talmente co' loro prodotti, che diventando reciprocamente causa, ed effetto si dichiarano buone, o male le azioni in proporzione dell' utile, o del danno apportato alla Società. Ma s' è così; che forse Iddio ha rivelato a' Ministri dell' Altare gli elementi delle azioni umane per giudicare della bontà, o malvagità di esse? Nò certamente; un giudizio tale ha riservato Iddio a se stesso, ed ha data a' suoi Ministri la facoltà di giudicare della innocenza, o reità degli Uomini dalla loro orale confessione. Ed ecco costituito un Tribunale, ove sono tanti gli Accusatori quanti sono i militanti sotto l' insegna di Gesù Cristo, accusatori, dissi, non de' suoi simili, ma di se stessi. Comparisce un' Uomo, e s' incolpa davanti ad un Giudice di questo Tribunale de' suoi pensieri, delle sue intenzioni, del-
le

le ſue opere, ſi eſaminano ſubitamente i rapporti fra loro, ſi combinano, ſi forma il giudizio ſopra il depoſto dell' accuſante, che riuniſce in una ſteſſa perſona la qualità di delatore, di teſtimone, e di reo, e ſi ſpediſce la cauſa colla medeſima celerità dell' accuſa, e del fallo. Ed il più importante ſi è, che preſto ſiamo aſſicurati della noſtra innocenza, o reità, e purgati anche nel ſecondo caſo dalla macchia per mezzo di una ſalutar penitenza, ſe fedele, e ſincera è ſtata la noſtra delazione, ed il linguaggio tenuto dalla noſtra bocca è ſtato quello del cuore. Queſto è un tribunale privativo, eretto ſolo per la Poteſtà Eccleſiaſtica, ove nè punto, nè poco può meſcolarſi la Poteſtà Politica, ed è il ſolo, che ſia ſtato indipendente da eſſa anche quando la Religione era piuttoſto un' affare di Clima.

Si ſcorrano i monumenti della più remota antichità, e ſi vedrà, che ne' tanto decantati miſterj d' Iſide gli Uomi-

mini si accusavano de' loro falli avanti gli Jerofanti, e che non vi si ammetteva alcuno se non sotto certe condizioni. Era tutto impenetrabile a chi non era iniziato in essi, ed il Monarca non ardiva muovere alcun passo per trapelarne il segreto.

Ma siccome si riducono ad un piccol numero quelle azioni, che non sieno frammischiate di spiritualità, e di temporalità, è necessario decomporle, ed eccone in compendio un disegno.

Le Azioni dell' Uomo sono per se stesse o indifferenti, o virtuose, o viziose. Indifferenti si chiamano quelle, la commissione, o omissione delle quali è rimessa interamente nell' Uomo, a cui per Legge di Natura, e divina è permesso il fare, o non fare quello che non nuoce nè a se, ne agli altri. Virtuose quelle, che vanno di fronte a resister e alle passioni sregolate; e perciò richieggono uno sforzo per parte

dell' Agente, sforzo, che tende a conservare, migliorare, e condurre alla perfezione, e felicità gli Esseri umani: e viziose quelle, che non ammettono un tale sforzo, perchè appunto sono il prodotto di qualche cieca passione.

Le indifferenti non devono essere ristrette nella loro sfera nè dalla Potestà Ecclesiastica, nè dalla Politica. Non dalla prima, perchè ne verrebbe, che Leggi immutabili, ed eterne impresse ne' nostri cuori fossero variabili. Non dalla seconda, perchè gli Uomini nell' unirsi per mezzo del patto sociale non fecero lo sproprio di tutta la loro libertà naturale, ma di quella porzione solamente, che servisse a difendere il resto. Quando dunque la Potestà Politica volesse ristringere le azioni indifferenti, usurperebbe parte di quella libertà, che gli Uomini si son riserbata, e che non hanno voluto porre nel comune deposito. Sicchè sarebbe un' ingiustizia, un fatto, e non un diritto; poiche il diritto è una forza

di-

diminuita, e non una forza estesa, ed accresciuta.

Le virtuose o riguardano la Religione, e tendono alla maggior perfezione di qualchè Individuo, o ridondano in utile, e vantaggio della Società. Se sono della prima classe, il promuoverle, l'eccitarle appartiene alla Potestà Ecclesiastica; se della seconda, chiunque è l'amministratore della Sovranità deve riguardarle come degne di premio, e per mezzo di premj moltiplicarle per prevenire i delitti.

Le viziose poi siccome tendono a deteriorare la forza dell'animo, e del corpo; o queste non compariscono agli occhi del Pubblico, ma corrompono solamente colui, che le commette; o si manifestano con sembianze così ardite da influire nel buon costume. Nel primo caso appartiene alla Potestà Ecclesiastica il predicare la buona morale; e nel secondo alla Potestà Politica il prevalersi di quei rimedj, che sieno

più atti a ricondurre gli Uomini alla retta via, da cui si son dipartiti.

E siccome tanto le virtù, che i vizj si debbono considerare sotto due diversi rapporti, cioè relativamente alla Religione, ed alla Società Civile, non si debbono confondere le une colle altre, e quelli della prima specie con quelli della seconda, altrimenti si perverte l'ordine delle cose.

Il Celibato per esempio è una virtù religiosa; la congiunzione de' due Sessi in alcuni casi è permessa dalla Religione, ed in alcuni casi è viziosa, e si chiama *peccato*.

L'istesso Celibato può divenire un vizio politico, qnando si supponesse, che il numero de' Celibi pareggiasse, o eccedesse il numero degli incelibi, perchè osterebbe di troppo alla popolazione. Per chi conosce la natura dell' Uomo non è da temersi, che una tal virtù religiosa non sia per mantenersi

il

il partaggio di pochi; mentre l' unione de' Seſſi dipende da una forza immeccanica, che può dirſi l'attrazione neutoniana, e che agiſce colle Leggi della mutua gravità.

La congiunzione de' Seſſi ſenza la previa formalità di alcune religioſe ceremonie, per le quali ſi eſtolle al grado di Sacramento, è peccato, ma non è delitto riſpetto al Corpo Politico, e ſe qualche volta è conſiderata per delitto, ſi conſidera meno l' atto, che l' ingiuria riſultante da eſſo, quando chi vi ha intereſſe, la reclama.

E queſto ſolo eſempio ſerva per tutti per far vedere di quanta importanza ſia il tenere ſeparate le virtù religioſe dalle virtù politiche, ed i vizj religioſi, che prendo per peccati da' vizj politici, che chiamo delitti. Ciaſcheduno dunque ſtudi il Codice delle Leggi, che gli ſi appartiene, e troverà in eſſo deſcritte le regole per tirarne la linea di ſeparazione. Ma giacchè

chè si è fin quì veduta la vera origine della Potestà Ecclesiastica, e gli oggetti sopra de' quali cade, passiamo a vedere l' origine della Potestà Politica, per sempre fare risaltare dalla varia loro istituzione la diversità dell' una, e dell' altra.

CAP. III.

Della Origine della Potestà Politica.

I Filosofi, che hanno scritto sulla teorìa del diritto naturale, hanno formato delle Ipotesi, che mi hanno poco soddisfatto, perchè fondate più nella loro immaginazione, che rilevate dalla Natura. Io osservo, che l' Uomo nello stato d' infanzia non agisce, che in conformità della impulsione fisica, e che non conosce verun rapporto fuori di se. Osservo in oltre, che i progressi della natura sono proporzionali a' tempi, che successivamente percor-

corrono, e che si discostano dal momento della nascita dell' Uomo. A me sembra pertanto, che l' infanzia rappresenti lo stato primitivo dell' Uomo, e che il di lui passaggio da una in un' altra età sia il ritratto de' successivi cambiamenti seguiti nella natura umana.

Sono assurdi in natura i moti istantanei, e la riunione degli Uomini in forma di Popolo suppone la preesistenza di uno stato di aggregazione nello stato di natura, ed i replicati sentimenti degli ostacoli presentanei per la conservazione in quello stato.

La famiglia fu il primo modello delle Società politiche: il Padre di famiglia è la immagine della Società, e gl' infanti sono la immagine del Popolo. Un Popolo, una Nazione non è che una Società generale composta di tante società particolari, quante sono le famiglie unitesi in un sol corpo.

Alla debolezza de' figli infanti la natura ha supplito colla fortezza de' Genitori, ed ecco fra gli uni, e gli altri un legame scambievole formato dalla Natura. Questo legame naturale si scioglie, quando i figli sono arrivati al momento di poter usare delle loro facoltà per la conservazione di se stessi; ed allora i figli esenti dalla direzzione del Padre, ed il Padre esente dalla custodia de' figli, rientrano tutti nella indipendenza, ed il mantenersi uniti è un' atto volontario, e non naturale.

La volontà dell' Uomo è varia secondo le circostanze, e per mantenerla sempre costante bisogna legarla per mezzo di patti, di convenzioni, onde anche l' unione di famiglia si conserva per mezzo di convenzioni.

L' atto parimente di associazione è stato un' atto velontario, ma per fare questo atto permanente, e durevole vi volevano de' vincoli scambievoli fra gli asso-

associati, per mezzo de' quali vincoli ognuno si assoggettasse a quelle stesse condizioni, che imponeva a' consocij, altrimenti sarebbero ritornati nell' antico muscolare dispotismo.

Le volontà di tutti si riunirono nel bene comune, ed una tal riunione formò il contratto sociale, per cui alla esistenza fisica, ed indipendente ricevuta dalla natura fu sostituita una esistenza parziale, e morale; ed ebbe vita il Corpo politico. E benchè questo contratto non sia forse stato formalmente enunciato, è per altro riconosciuto per tutto, perchè risulta dalla natura del fatto, e perchè contradice alla natura dello spirito, e del cuore umano il supporre, che una moltitudine di Uomini abbia detto senza riserva, e senza alcuna condizione ad un sol' Uomo, o a più: *comandateci*, *noi vi ubbidiremo*; o che soggiogata dal più forte sia stata obbligata a soffrire in seguito questo giogo.

Ma

Ma la forza non averebbe potuto produrre un diritto permanente, per il quale la forza anteriore obbligasse ancora, quando fosse sormontata da una altra successiva; altrimenti si potrebbero chiamare inique, ed usurpatrici tutte le altre forze, che distrussero la forza del Re Nembrot che soggiogò i primi Popoli. La obbligazione è un' effetto morale, e la forza è una potenza fisica, onde non può risultare da' suoi effetti alcuna moralità. Sicchè se la forza prima è superata dalla seconda, e la seconda dalla terza, e così progredendo, l' ultima è quella, che, distruggendo le obbligazioni precedenti, obbliga ad ubbidire fino che uno è forzato, e che, quando può fare resistenza, sia dispensato da tal obbligo. La forza dunque non produce veruna obbligazione, e la obbligazione viene dalle potenze legittime.

Bisognerà pertanto accordare, che in forza di una convenzione si è formata la Società: ma ogni convenzione

ne

ne lega ſcambievolmente le parti contrattanti; ed ecco come le potenze divengano legittime. Non poſſono eſſere che legittime, perchè ſono reſultati di una forma di aſſociazione, che difende, e protegge con tutta la forza comune ciaſchedun Socio, e per mezzo della quale ognuno unendoſi a tutti non ubbidiſce, che a ſe ſteſſo, e rimane libero com' era prima.

Gli Uomini per gli oſtacoli, che ſi opponevano alla loro conſervazione nello ſtato di natura, dovettero mutare la loro maniera di eſiſtere; e ſiccome non ſi poſſono generare nuove forze, ma unire, e dirigere quelle che eſiſtono, non vi era altro compenſo per conſervarſi, che formare per mezzo di aggregazione una ſomma di forze, che agiſſero di concerto per ſuperare le reſiſtenze.

Non vi fu biſogno che del concorſo di più perſone per la produzione di queſta ſomma di forze; ma ſicco-

come la forza, e la libertà di ogni Uomo sono i primi strumenti della natura, non li averebbe certamente obbligati senz' animo di giovare a se stesso. Nè si sarebbe ciò potuto ottenere, se ognuno non avesse messo nel pubblico deposito la sua persona, la sua forza, e non si fosse ricevuto in corpo ciascun membro come parte indivisibile del tutto.

Formato in tal guisa il Corpo politico, o il Sovrano, fu in esso racchiuso un doppio rapporto rispetto a ciaschedun individuo, che lo compone, dovendosi riguardare ciaschedun individuo come membro del Sovrano verso i particolari, e come suddito verso il Sovrano.

Essendo pertanto il Sovrano composto di tante parti, quanti sono gli associati, non può avere interesse contrario al loro; poiche non è possibile, che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri, o ad alcuno di essi in par-

particolare, quando la loro ſalvezza, ed il loro vantaggio determina l' atto di aſſociazione, e la volontà del Sovrano non può eſſere che la volontà di tutti generalizzata meno dal numero delle voci, che dall' intereſſe comune.

Da queſta volontà generale ne riſulta quella poteſtà politica compoſta dell' aggregato delle forze di tutti, e quella autorità pubblica, che comanda nella Società Civile, che ordina, e dirige ciaſcun membro ad un medeſimo centro, che è il bene comune. Tale autorità ſovrana appartiene originalmente, ed eſſenzialmente al Corpo medeſimo della Società, a cui ciaſchedun membro ha ceduto i diritti, che aveva dalla Natura, di condurſi ſecondo i proprj lumi come più gli piaceva, e di farſi giuſtizia da ſe ſteſſo.

Il Corpo della Società non ritiene ſempre appreſſo di ſe queſta autorità Sovrana: ma ſpeſſo prende il partito di confidarla ad un Senato, o ad

una

una ſola perſona. E queſto Senato, o perſona ſi chiama allora Sovrano.

E' dunque dell' ultima evidenza, che l' origine della Sovranità, o della poteſtà politica viene immediatamente dal patto ſociale, cioè da convenzioni di Uomini riunitiſi in un ſol Corpo per la loro tranquillità.

Ma venendo la ſovrana poteſtà dagli Uomini, allontanate da voi, o Principi, o Supreme Poteſtà, quei Politici, che vi ſpacciano per dogma, che venga a voi immediatamente da Dio, perchè ſon mentitori; non li credete perchè vi adulano. Eſſi vi diranno, che l' iſteſſa Sacra Scrittura dichiara, che ognuno deve eſſere ſoggetto alle ſovrane poteſtà, perchè ſono ſtabilite da Dio; ma io riſponderò ciò che riſponde un rinomato Filoſofo gran difenſore del diritto politico; eſſer vero, che ogni potenza viene da Dio: ma ſe uno mi aſſalta con una piſtola al petto perchè io gli dia il mio denaro, ſon' io

ob-

obbligato in coscienza a dargli la borsa, quando io possa sottrarla? Eppure la pistola, che ha in mano, è una potenza.

Lo stabilimento delle Società, ed in conseguenza dell' Autorità sovrana era nelle vedute della Provvidenza, perchè Iddio, che ama essenzialmente l' ordine, ha voluto senza dubbio, che vi sia sopra la terra una Suprema Potestà, che sia atta a procurarlo, ed a mantenerlo fra gli Uomini. Ma gli Uomini hanno stabilito questa potestà non in conseguenza di un comando di Dio, ma di loro volontà, perchè così Dio ha voluto, e perchè ha permesso, che provassero gli effetti degl' insulti, e della violenza altrui, ch'era per la moltiplicazione del Genere umano ridotta ad un segno, che Uomini isolati non potevano repellerla. Finchè questa potestà tende al vantaggio pubblico è nell' ordine, e perciò è legittima, altrimenti di potenza morale diventa una potenza fisica, ed allora è illegittima.

CAP-

CAP. IV.

Della Natura della Sovranità.

LA Sovranità è libera, ed indipendente, perchè è composta di Uomini naturalmente liberi, ed indipendenti, i quali riunitisi in tanti corpi separati hanno formate diverse Nazioni.

E benchè la Sovranità inerente a tutte le Nazioni sia la medesima perchè diretta alla conservazione, e tranquillità degli Stati, fu affidata dalle Nazioni medesime a diversi Capi; onde tanto vale il dire, che i Regi, le Repubbliche sono fra loro liberi, ed indipendenti, quanto il dire, che le Nazioni sono libere, ed indipendenti l'una dall'altra.

Da questa libertà, ed indipendenza comune a tutte le Nazioni, ed a chi

chi le rappresenta ne viene necessariamente, che sieno tutte eguali; cosicchè tutte abbiano i medesimi diritti provenienti dalla Natura, e che una piccola Repubblica non sia uno stato meno sovrano, che un più esteso, e potente Regno.

Ma se la Sovranità è libera, ed indipendente, ne segue, che debba essere inalienabile; poiche altrimenti perderebbe la libertà, ed indipendenza, e si scioglierebbe il corpo politico.

L' Uomo, che renunzia alla sua libertà perde subito la qualità di Uomo, e tal renunzia è incompatibile colla di lui natura, mentre tolta la libertà alla sua volontà svanisce ogni moralità delle sue azioni. Un popolo, una Nazione, che dalla riunione di tante volontà libere ne ha formata una volontà generale, perde subito la qualità di Popolo nell' alienarsi, mentre renunzia all' esercizio della volontà generale, nel darsi ad una volontà parti-

colare. La volontà particolare tende per sua natura alle preferenze, e la volontà generale all' uguaglianza, e benchè qualche volta possa accordarsi la particolare colla generale, è impossibile, che un tal' accordo sia costante, e durevole.

Per la medesima ragione è ancora indivisibile: poiche formandosi la Sovranità dall' aggregato delle volontà, e delle forze di tutti gl' individui, che compongono la Nazione non si può sottrarre dalla somma totale alcuna porzione senza diminuire la somma predetta. Ma se si diminuisce la somma, il rapporto del Sovrano a' Sudditi diventa minore, e diventando minore aumenta la libertà particolare di ciaschedun membro come partecipante della Sovranità; e per l' aumento della libertà particolare viene a perdere di forza la volontà generale, ed ecco mancata la Potestà politica.

Sup-

Supponghiamo, che diecimila Uomini si riuniscano in forma di Popolo. Il Sovrano non può essere considerato, che collettivamente, ed in corpo. Ciaschedun particolare in qualità di suddito è considerato come individuo, onde il Sovrano è al suddito come diecimila è ad uno; cioè a dire, che ciaschedun membro dello stato, non ha per sua parte, che la decima millionesima parte della Sovranità, benchè gli sia soggetto del tutto. Dividete in due parti per esempio uguali questo stato allora la decima millionesima diventa la quinta millionesima, onde il suo suffragio ha una doppia influenza nello stabilimento delle Leggi, mentre che il Sovrano perde la metà dell' autorità pubblica, cioè che la volontà generale si avvicina alla particolare. Alterati in tal forma i termini di Sovrano, e di Suddito si rompe la proporzione, il disordine succede alla regola, la forza, e la volontà non agiscono di concerto, e lo stato cade nel dispotismo, o nell' Anarchia. Di quì è, che più

che ſi accreſce la volontà particolare; più diminuiſce l' uguaglianza, e la libertà politica.

CAP. V.

Delle Conſeguenze.

RIſedendo originalmente nel Popolo la Sovranità, ed eſſendo queſta confidata ad un ſolo, o ad un Senato, perchè l' eſerciti per la conſervazione dell' ordine, e per il ben comune, ne viene, che qualunque egli ſia, che rappreſenti la Nazione, non poſſa alienarla ſenza abuſare della poteſtà conceſſagli, e ſenza mutare la di lei natura. I particolari, che hanno formato queſta Società, ſi ſono riuniti per vivere in uno ſtato indipendente, e non per eſſere ſottomeſſi ad un giogo ſtraniero.

Nè

Nè per render vana questa proposizione mi si opponga la conquista, poichè questa non ha altro fondamento, che la legge del più forte, per cui il Popolo conquistato non ha altro obligo verso il suo Pradrone, che di ubbidirlo fintanto che vi è forzato. Sicchè piuttosto che acquistare per mezzo della conquista alcuna legittima autorità sopra il Popolo, sussiste ancora lo stato di guerra, ed ogni convenzione, che si faccia fra loro anziche distruggere lo stato di guerra, ne suppone la continuazione. Una convenzione fatta tutta a carico di una parte, ed a profitto dell' altra resterà osservata, finchè per una parte sarà la forza, e per l' altra la debolezza. Tal convenzione è nulla perchè è assurda, e la schiavitù, ed il diritto sono contradittorj, e si escludono a vicenda.

Vengano adesso alcuni Giuspubblicisti, e fra gli altri Grozio a portarci degli esempj di alienazioni di Sovranità, che io li risponderò, che i fat-

fatti per l'ordinario non provano, che l'abuſo dell'autorità, e non il diritto. Se mi ſi portaſſe l'eſempio di un Popolo condannato generalmente come ingiuſto, e come ribelle per avere reſiſtita ad una ſimile diſpoſizione del ſuo Principe, ſarebbe l'unico eſempio, che potrebbe fare ſtato: ma che partito dovevano prendere gli abitanti di Pergamo, di Bitinia, e della Cirenaica, quando i loro Regi li laſciarono per teſtamento al Popolo Romano, ſe non di ſottomerſi con buona grazia ad un così potente Legatario? Il rimettere dunque lo ſcettro in altre mani, ed il nominarſi un ſucceſſore non può appartenere all'amminiſtratore dell' autorità pubblica, ſe tal facoltà non gli è ſtata data eſpreſſamente dal Popolo, o non dipende da una legge dello ſtato, o da un lungo uſo giuſtificato per mezzo di un conſenſo tacito del Popolo medeſimo.

Non può neppure il Principe dividere la Sovranità a ſe commeſſa ſen-

za

za ledere il diritto politico, poiche detraendo parte della poteſtà politica viene a diminuire la volontà, e la volontà ſenza il potere non produce alcun' effetto, eſſendo l' una all' altro, e l' altro all' una il confine della mutua loro eſtenſione.

Ma s' è così: perchè nel Mondo Europeo ſi è veduta una potenza ſtraniera iſtituita ſolamente per le coſe di una vita futura eſſere ammeſſa a regolare il Siſtema di una vita preſente? Eppure alcune delle ſue Leggi ſono ſtate da chi governa accettate come leggi di ſtato, ed i Sudditi ſono ſtati coſtretti ad oſſervarle, benchè foſſero un reſultato di una volontà particolare. Più coſe concorſero a generare queſta eſterna Potenza come un diviſore comune della Poteſtà politica, che per dirle in dettaglio vi vorrebbe un troppo lungo catalogo di fatti, onde generalizzandole ſi poſſono ridurre a queſti tre capi, cioè all' ignoranza degli Uomini, alle rivoluzioni degl' Imperj,

ed ad un mal'inteſo attacco alla Religione, come ſi dimoſtrerà in appreſſo.

CAP. VI.

Delle cauſe della forza della Poteſtà Eccleſiaſtica ne' Governi temporali.

ABbiamo già veduto, che il potere del Sacerdozio fu iſtituito da Criſto Signor noſtro per l' acquiſto di una felicità futura, ed eterna, e che gli oggetti, ſopra de' quali cade, ſono ſpirituali, e divini.

Dagli Storici più veridici, e meno portati dallo ſpirito di partito ſi conviene, che avanti l'ottavo ſecolo dell' Era noſtra non ſiaſi veduta ſaltar fuori alcuna pretenſione del Sacerdozio ſopra il governo politico. Principiò allora a lampeggiare, ed accreſcerſi a miſura, che ſi aumentava l' eſtenzione de' fondi donati alla Chieſa per la pie-

pietà de' fedeli. La redenzione de' peccati sostituita a' digiuni, vigilie, pene corporali, ed orazioni tassate a ciaschedun peccato ne' Canoni Penitenziali, ch' è l' istesso che dire la permuta delle pene di corpo in pene pecuniarie accrebbe ogni dì più l' erario ecclesiastico. Non vi voleva di più per far prodighi gli Uomini verso i ministri dell' altare, che insinuare loro che per mezzo di denari, o di beni donati alle Chiese si potevano redimere i peccati. L' ignoranza allora era troppo comune per sostituire alla ragione i pregiudizj. La premura della salute eterna, e la facilità di provvedervi proposta per mezzo di una tariffa imposta a' peccati doveva produrre una rivoluzione nello spirito umano. La produsse di fatto, perchè dalla religione, si passò alla superstizione, e dalla superstizione al fanatismo.

I fenomeni nel mondo morale non sono meno frequenti, che nel mondo fisico, e gli uni con gli altri hanno dell' analogia, e sono regolati dalle medesime

leg-

leggi. Il superstizioso soffre nello spirito il medesimo male, che soffre nel corpo un febbricitante: questi per l' alterazione de' sensi riceve le impressioni de' corpi esterni diverse da quelle che sono, quando egli è sano, quegli si forma delle idee contrarie alla ragione, ed al sano concetto che si deve avere della Divinità: Il febricitante nel grand' accesso della febbre delira, il superstizioso formandosi delle percezzioni alla rovescia diventa fanatico; cosicchè il fanatismo sta alla superstizione, come il delirio al febbre. Lo spirito filosofico, dice un celebre Scrittore de' nostri tempi, è l' unico rimedio a quel morbo epidemico; dovè questo morbo necessariamente in quei tempi diffondersi per difetto di questo rimedio. Non vi erano che tenebre, ed i lumi non erano che per alcuni pochi, e per lo più ecclesiastici, a' quali ne premeva troppo il non uso per mantenere nell' uman genere questo male tanto giovevole a' loro interessi. Di quì è che si viddero gareggiare fra loro gli Uomini nel donare i

lo-

loro beni di qualunque ſorte ſi foſſero alle Chieſe, e tali donazioni erano in ragione de' peccati o veri, o appreſi per veri. Diſſi appreſi per veri, perchè furono poſti a tariffa di peccati fino le congiunzioni matrimoniali in tempo di quareſima. I Grandi, i Principi, ed i Monarchi furono più degli altri infetti di queſto male, poichè ſe i particolari davano dieci per redimere un peccato, eſſi ſecondo il grado loro, e le ſoſtanze dovevano contribuire tanto di più che ſerviſſe per mantenere la proporzione; onde donarono alle chieſe non tanto i beni privati, che i Pubblici, le angherie, e Perangherie, ed in ſomma le regalie minori, e maggiori, e ſupreme.

Il Veſcovo di Roma come primo, e capo di tutti nella Gerarchia Eccleſiaſtica fu il primo a godere de' frutti riſultati dalla redenzione per mezzo delle donazioni de' Monarchi, ſicchè riunì in lui la poteſtà temperale colla ſpirituale, ed i Popoli non reclamarono l' alienazione de' diritti loro, perchè e-

era troppo di ostacolo l' opinione della redenzione de' peccati, e perchè avvezzi a passare da un giogo all' altro amavano più l' ubbidienza ad una Potestà lontana, e che non vedevano, che ad una visibile, l' influenza di cui sentivano in ogni istante.

Si diffuse successivamente la prodigalizzazione de' particolari, e de' Principi verso gli altri Vescovi ancora, e verso de' Monasteri, ed influirono molto i Principi all' aumento de' fondi ecclesiastici colla concessione delle immunità, e privilegj, di modo che alcuni, che non averebbero donato alle Chiese, donarono alle medesime i loro beni a condizione di goderli o a vita loro, o in terza, e quarta generazione, o in infinito con pagarne un censo annuale in recognizione del dominio diretto per esimere i beni così donati dagli aggravj pubblici. Ed in oltre fu concesso a' Vescovi, ed ad alcuni Abati l' esercizio dell' una, e dell' altra potestà, perchè erano

dichiarati Conti di qualchè città, o Messi dell' Imperatore.

Ma che non fecero alcuni Principi a vantaggio del Papa? arrivarono fino al segno di alienare lo Stato con donarlo a S. Pietro, e per esso al Papa per riceverlo da lui, e di Sovrani indipendenti rendersi di lui feudatarj in danno de' Popoli a loro stessi commessi. Non è quì luogo ad esaminare se le alienazioni fatte da un Tutore de' beni del suo pupillo sieno legittime, e valide, e se dalla follìa ne nasca diritto. Il fatto è, che certe stravaganze sono state i parti della superstizione, e fanatismo, e che i Papi ne hanno sempre profittato; onde non è maraviglia, se dal Secolo XI. fino a' dì nostri abbiano preteso di mescolarsi, e si sieno infatti mescolati negli altri Governi Politici oltre quelli donati senza riserva, od infeudati.

Chi non sa che per fiancheggiare, e stabilire l' opinione della loro autorità, si sono prevalsi di documenti falsi,

co-

come le Decretali d'Isidoro Mercatore, le donazioni di Costantino, di Carlo Magno, e Lodovico Pio? dissi documenti falsi, perchè in rapporto alle Decretali predette tutti i più eruditi Scrittori convengono della loro falsità, ed in rapporto alle donazioni accennate la costante opinione di tali Scrittori è, che nella maniera, che si vedono concepite, siano strumenti supposti ne' tempi d' Ildebrando. Ed in fatti come le loro determinazioni non dovevano influire sù gli affari politici, quando si credeva costantemente, che la eterna salvezza degli Uomini dipendesse da loro, e che l' ubbidire a loro fosse l' istesso, che ubbidire a Dio? I Principi dunque temevano, e temevano giustamente di perdere l' impero per la rivoluzione de' popoli, onde era forza di quei tempi l' assoggettarsi alle leggi, che l' imponevano i Papi, poichè facendo altrimenti, si vedevano, come in effetto si sono veduti sciolti i popoli dal giuramento di fedeltà, e spogliati i Principi, o ridotti all' orlo della perdita de' loro regni.

Io

Io ſono di ſentimento, che ſe nel Secolo XIV. non foſſero ſaltati fuora a ſoſtenere co' ſuoi ſcritti i diritti Regj un *Dante Alighieri*, un *Guglielmo Occamo* dell' ordine de' frati Minori, un *Radulfo Colonna* Canonico Carnotenſe, un *Lupoldo di Bamberga*, un *Raolfo di Prelles*, un *Filippo di Mezieres*, un *Pietro di Cugneres*, tralaſciando *Arnoldo da Villanuova*, *Marſilio da Padova*, *e Giovanni Jande*, come troppo appaſſionati per il temporale de' Re, ſi ſarebbero vedute eſeguite le alte idee di Bonifazio VIII. ſi ſarebbero veduti tutti i Regni dipendenti dalla Sede Romana, riunito l' Impero al Sacerdozio, e quaſi tutti i beni paſſati in Dominio degli Eccleſiaſtici in pregiudizio della popolazione. Devono certamente i popoli, ed i Regi la conſervazione del corpo politico a queſti Scrittori, che furono i primi ad alzar la voce in favore della umanità; poichè ſe non tolſero i pregiudizj dalla mente degli Uomini, riſpetto all' autorità Pontificia, almeno diminui-

ro-

rono la forza della opinione, e ne impedirono la dilatazione.

Certo è, che non per questo i Papi cessarono d' introdursi ne' Governi politici, e di usare ogni mezzo per conservarsi l' opinione, che *Papa omnia potest*, ma trovarono maggiori le resistenze. Ad onta per altro di tali resistenze hanno sempre tentato, e tenteranno di ristringere la potestà politica finchè vi sarà seme di superstizione. Noi siamo in un Secolo illuminato, ma non perciò questo seme è perduto, e dico, che non si estinguerà, se non quando la Potestà Ecclesiastica sarà limitata dentro i termini dello Spirituale.

Io prevedo, che questo tempo verrà, ed allora sarà sbandita la superstizione, e trionferà la Religione nella sua purità, e semplicità. Qnesto punto per anche è lontano, ma tutte le linee fin quì tirate tendono a diminuirne la distanza, e vedo due potenti, e rispettabili Monarchie dell' Europa, mentre che

che ſcrivo, intereſſarſi negli attentati fatti al Duca di Parma dalla Sede Romana nel tempo, ch' egli non penſa colle ſue Leggi, che al bene ſtare de' ſuoi ſudditi.

CAP. VII.

De' limiti della Sovranità, o poteſtà Politica.

IL fine del patto ſociale è il ben comune, e tutti i mezzi, che tendono a queſto fine non ſi poſſono tralaſciare ſenza una contravenzione al patto da chi rappreſenta il corpo della Nazione. Un ſimile rappreſentante ſia uno, o più ſi conſidera come una perſona morale, la di cui vita conſiſte nella unione de' ſuoi membri; onde ciò che conſerva queſta unione forma la poteſtà politica nella ſua più vaſta eſtenſione. E' dà rammentarſi per altro, che il corpo politico è compoſto di Uomini naturalmente liberi, ed indipendenti, onde biſogna neceſſariamente ſupporre, che nell' unirſi a

questo corpo per mezzo del patto sociale abbiano ceduta quella porzione solamente di potenza, di beni, di libertà, che serva alla comunità per la quiete pubblica, e tutto il resto se lo sieno riservato. Gli Uomini come Cittadini devono rendere allo stato tutti i servizj possibili; ma all' incontro il Sovrano non può caricare i sudditi di una catena inutile alla Comunità.

Gl' impegni, che ci legano al corpo sociale intanto sono obligatorj in quanto sono scambievoli e gli atti della volontà generale, che sono gli atti della Sovranità non sono che convenzioni fra il Sovrano, ed il Suddito, convenzioni legittime, perchè la base loro è il contretto sociale, utili perchè non possono avere altro oggetto, che il bene generale, solide perche hanno per garante la forza pubblica, ed eque perchè sono comuni a tutti, onde tutti i Cittadini legandosi sotto le medesime condizioni, devono tutti godere de' medesimi diritti egualmente. E perciò la potestà

So-

Sovrana benchè sia assoluta, sacrosanta, ed inviolabile non può oltrepassare i limiti di tali convenzioni generali, in forza delle quali ogni Uomo può disporre a suo piacere di ciò, che si è per se riservato; ed il Sovrano non ha diritto di aggravare un Suddito più di un' altro, perchè il suo potere non è più competente quando è diretto da una volontà particolare, piuttosto, che dalla volontà generale. La prima dipende dalla natura dell' Uomo, che rapporta tutto a se stesso, la seconda deriva dall' accordo dell' interesse, e della giustizia, e perciò quella è sottoposta ad errare, e può essere retta, se per avventura l' interesse particolare, che ha per oggetto, coincide, e conviene coll' interesse generale; laddove l' altra è sempre retta perchè si volge all' utilità pubblica, e perde la sua rettitudine quando si determina a qualche oggetto particolare. Il Sovrano dunque cambia di natura quando in vece di riguardare il corpo della Nazione distingue qualche componente; ed allora non agisce più come Sovrano, ma come Magistrato.

 Il

Il Duca di Parma nelle ſue deliberazioni attaccate da una Poteſtà ſtraniera ſi è ſervito della qualità di Sovrano, poiche gettando gli occhi ſopra i ſuoi ſudditi ha veduto, che gli aggravi ſi poſavano tutti ſopra una parte ch' è la maggiore, e meno ricca, e che l' altra ch' è la minore, e più ricca ne andava eſente, onde lo ſtato ſi allontanava da quella uguaglianza, ch' è la baſe del contratto ſociale, o della riunione degli Uomini in forma di popolo. Servendoſi dunque della ſuprema poteſtà diretta dalla volontà generale non ha fatto altro, che il bene comune colle ſue leggi tendenti alla equazione. Gli atti diretti a queſto fine ſono atti della volontà generale, perchè ogni corpo politico vuole il ben comune, e non può non volerlo perchè ſarebbe l' effetto ſenza cauſa, e ſotto la legge di ragione, come ſotto la legge di natura non ſi fa nulla ſenza cauſa. Merita dunque chi così provvede a' ſuoi Popoli le cenſure di una Potenza ſtraniera, che non ha alcun di-

rit-

ritto ſopra il temporale de' Regi, e che ſtando in un paeſe diverſo non può avere ſotto gli occhi i coſtumi, e la temperatura de' Popoli? Io non pretendo di far quì una Apologia del Duca di Parma, perchè la giuſtizia della ſua cauſa giuſtifica più che abbaſtanza la ſua condotta, e perchè la voce ſommeſſa, e rauca di un Filoſofo non può produrre gli effetti, che produce la poteſtà Sovrana. Dirò bensì, che i Popoli troveranno il loro bene ſtare, e goderanno della tranquillità pubblica, quando i Sovrani averanno le medeſime idee, ed il coraggio di reſiſtere agli attentati di una potenza ſtraniera, che hanno per ſorgente l' ignoranza, ed una ſerie di àntichi pregiudizj per porli anche a' dì noſtri in problema.

Nè ſi opponga, che attentati non ſi poſſono dire quelli atti, che tendono a mantenere le immunità, e privilegj de' beni, e delle perſone degli Eccleſiaſtici, ſiccome tutti quelli atti, che ſono confermati con qualche con-

cordato fra la Poteſtà Eccleſiaſtica, e la Secolare. Poiche riſpondo che tali immunità ſono ſtate conceſſe da' Principi, e non dal Corpo politico, ſicchè il Principe medeſimo, che la conceſſe in certo determinate circoſtanze poteva e può ſempre ritrattarla come Sovrano variate queſte circoſtanze per il bene dello Stato; e che qualunque concordato è un'atto di governo, che il Sovrano può correggere, può modificare, ed annullare, di che mi ſpiegherò meglio ne' ſeguenti Capitoli.

C A P. VIII.

Delle immunità, eſenzioni ec. de' beni Eccleſiaſtici.

UNA rapida occhiata ſulla Storia de' Secoli paſſati, e de' tempi preſenti ci conduce a ſcuoprire quali foſſero le circoſtanze di quei tempi, ne' quali i Principi conceſſero le immuni-

tà

tà de' beni, e delle perſone Eccleſiaſtiche. L'ignoranza, e la ſuperſtizione ingombrava allora talmente le menti degli Uomini, che i Popoli non intendevano i loro intereſſi, e confondevano la religione colla politica, e la poteſtà Eccleſiaſtica colla Corte Romana. Non era molta la quantità de' beni poſſeduti dalle Chieſe, e da' luoghi pii parificati ad Eſſe riſpetto a' privilegj, ed il numero degli Eccleſiaſtici era riſtretto, coſicchè il renderli immuni non poteva alterare, che leggermente la pubblica economìa. Tali circoſtanze ſono variate preſentemente, poiche calcolata la popolazione negli Stati ſi trova, che la ſomma degli Uomini di Chieſa forma appreſſo a poco la trigeſima quinta parte degli abitanti, differendo poco l' uno dall' altro Stato in queſta proporzione (ſe ſi preſcinde dallo Stato del Papa, ove la proporzione aumenta) ed i beni che poſſeggono ſono in alcuni Stati poco meno che la metà, in altri la metà, ed in altri più che la metà.

Ma ſe diviſo lo Stato in trentacinque parti, una di queſte parti ſolamente poſſiede tanti Beni, quanti ne poſſeggono tutte le altre parti preſe inſieme, le immunità, e l'eſenzioni da' peſi pubblici ſono ingiuſte, perchè il vantaggio è tutto per una parte, ed il gravame è tutto per le altre, e l' uguaglianza fra i membri dello Stato è tanto lontana, quanto è diſtante il numero 1. dal numero 35.

Il Siſtema dell' economia pubblica richiede, che ogni Cittadino abbia prima il neceſſario per ſoſtentarſi, e coll' avanzo di ciò, che gli reſta detratto il neceſſario ſoſtentamento contribuiſca allo ſtato, ſicchè l' impoſizione deve cadere ſopra il ſuperfluo. Diviſi i beni dello Stato in due porzioni eguali, e data una di queſte porzioni alla parte minore degli abitanti, e l' altra alla maggiore, ſenza peſo di contribuire allo ſtato a quella, e col peſo di tal contribuzione a queſta, ſi roveſcia la natura della impoſizione, poiche imponendo per ſupplire

a'

a' bisogni dello Stato sopra una sola metà, quando doveva repartirsi sull'intero, ne viene, che chi deve contribuire non possa soddisfare a' bisogni pubblici che a spese de' bisogni proprj, e che la imposizione non cada sopra il superfluo solamente. E' certo, che seguitando il calcolo propostoci ancorchè i beni Ecclesiastici contribuissero come i Laicali, non sarebbero proporzionali i rapporti fra loro, poiche sta sempre il superfluo in ragion composta della diretta de' beni, e della inversa delle persone. E per rendere chiare le mie idee immaginiamoci, che diviso lo stato in trentacinque parti abbia ognuna di queste parti un' eguale porzione di beni, la quale serva per supplire a' necessarj bisogni proprj, e per soddisfare a' bisogni dello Stato, sicchè il superfluo sarà sopra tutte le trentacinque parti, e l' imposizione sarà giustamente ripartita. Ma se una di queste parti in vece di avere una simile porzione di beni, ne ha per 17. $\frac{1}{2}$ metà del 35., si trova in lei il superfluo sopra la sua parte più 16. $\frac{1}{2}$ di superfluo intero. Se dun-

dunque un trentacinquesimo, che ha di beni 17. non contribuisce con quel che avanza alla sua parte detratto il necessario mantenimento con più 16. $\frac{1}{2}$ di tutto superfluo, cessa affatto la proporzione fra i contribuenti; poiche se questa parte contribuisse per 17. $\frac{1}{2}$ nella medesima forma che contribuisce l'aggregato di tutte le altri parti, le rimarrebbe tutto il superfluo del 17. meno l'importare del necessario sostentamento da levarsi sopra una parte. Ed all'incontro la somma de' contribuenti darebbe allo Stato col superfluo di 17. $\frac{1}{2}$ per 34., e questo di più si leverebbe sopra il necessario. Ed in fatti un decimo, o un dodicesimo levato sopra un piccolo prodotto, ed un decimo, o un dodicesimo levato sopra un grande non è per i contribuenti nella medesima proporzione: il primo è un carico molto più pesante del secondo. Io ho voluto toccare questa materia per far vedere solamente la sproporzione, che passerebbe fra i Laici, e gli Ecclesiastici nel caso ancora, che questi contribuissero, come quelli, perchè da ciò più chia-

ra-

ramente apparisca il danno enorme, che portano allo Stato le immunità, l' esenzioni, e privilegj de' beni Ecclesiastici; e non con animo di dare una teorìa sopra le imposizioni. Questa è una provincia che richiede vedute superiori, ed il giusto reparto delle imposizioni è uno de' grandi oggetti, che rimane tutt' ora a considerare dall' Uomo di Stato. Se tutto ciò, che s' impone sul popolo, andasse a profitto dello Stato le tasse sarebbero in proporzion geometrica, e si sarebbe trovata la migliore amministrazione; ma perchè le imposizioni sono maneggiate dagli Uomini non vi à da desiderare altro, che sieno diminuite le mani, che maneggiano il denaro de' sudditi per farlo passare al Principe.

Su tutto il Popolo si deve imporre, perchè ognuno deve al Sovrano la sicurezza de' beni, e della persona e l' esenzione di una parte ancor minima è ingiusta, e tiraunica, perchè aggrava gli altri del peso, che dovrebbe essere per ragione di politica, e di pubblica economia

mia repartito su tutti. Gli Ecclesiastici formano una parte del Popolo, e devono al Sovrano come gli altri Sudditi la sicurezza de' loro beni, e delle loro persone, come possono dunque non contribuire allo stato per ottenerla senza violare i diritti altrui, e senza attaccare quella uguaglianza, ch'è la base del corpo politico? Ma se mai in alcun tempo sono state giuste queste querele, sono giustissime presentemente per essere montate a tanto eccesso le loro sostanze, che sussistendo le loro immunità, e dovendo gli altri Cittadini succumbere a' pesi pubblici, anderebbe diminuendo la popolazione, perchè più di uno perirebbe sotto la soma per mancanza di forze in sostenerla.

Pare, che si principi a conoscere tal verità, perchè alcuni Principi savj, ed amanti della umanità hanno fatti de' regolamenti per prevenire questa rovina. Gli Uomini avvezzi da lungo tempo ad alcune false opinioni; per le quali si mantiene l'ignoranza, e la superstizione, chiameranno certi atti di giu-

giustizia col nome di dispotismo, ma se potesse succedere, che il vantaggio, e l' utile che ne risentiranno, fosse contemporaneo ad atti simili, s' illuminerebbero, e benedirebbero il loro comune benefattore; poiche tutti vogliono il loro bene, ma non tutti lo vedono. L' interesse è la prima molla, che fa agire gli Uomini, e non vi è altro mezzo per togliere la forza dell' impero dell' opinione, che sostituire ad essa l' interesse. Fate che la prima idea, che si presenta alla loro mente sia, che le vostre determinazioni sieno dirette al loro interesse, fate, che sentano colla maggior prontezza possibile la realizzazione di questa idea, perchè allora provando gli effetti salutari, che si erano immaginati, si farà nello spirito una nuova fermentazione d' idee tutte diverse da quelle, che li sono state ispirate, e trovandole rispondenti al loro vantaggio, sosterranno con vigore l' indipendenza della potestà politica. Proteggete lo spirito filosofico capace solo a far nascere questa fermentazione con togliere la sedu-

zio-

zione delle volontà particolari, e non resistere di fronte ad un' opinione, già stabilita, perchè si rende inefficace la forza fisica, in rapporto ad una forza morale; si distolgono gli Uomini dall' errore, ma bisogna minarlo insensibilmente senza che se ne avveggano. Si diminuisca l'imposizione sopra il Popolo a proporzione che s' impone su gli Ecclesiastici, e ciò compirà l'opera della unione dell'intendimento, e della volontà nel corpo sociale.

CAP. IX.

De' Privilegj, ed esenzioni personali degli Ecclesiastici.

CHE gli Ecclesiastici sieno esenti da' carichi pubblici personali, come dalle comandate, dalle funzioni della Guerra, e da tutt' altro, che possa distorglieli dal sacro Ministero, a cui si sono addotti, ne convengo, perchè nell' atto, che si con-

consacrano alla Chiesa, segue fra loro, ed il pubblico un contratto, per cui tacitamente si conviene, che l' obbligo loro sia il dirigere le anime de' loro Concittadini alla salvezza eterna per mezzo della parola, e dell' esempio. Ma non intendo perchè debbano essere immuni dalla Giurisdizione civile a segno, che abbiano ad avere negli Stati leggi, Giudici, e Tribunali diversi da quelli, che sono dal Governo costituiti per amministrare giustizia negli affari contenziosi al rimanente de' Sudditi, e per castigare i delinquenti. Questa è una diminuzione della Sovranità, e certamente tal convenzione non è di natura del contratto fatto fra loro, ed il Pubblico. Essi sono Cittadini come tutti gli altri, perchè come tutti gli altri devono la loro sicurezza alla protezione delle Leggi, perchè dunque devono godere di tal protezione, e non essere astretti alla osservanza di esse?

Io so, che a tempo ancora del Governo barbarico si vedono Leggi, che sot-

sottopongono gli Ecclesiastici al Giudizio del Vescovo, ma so ancora, che a questo giudizio erano sottoposti anche i Laici, e che questo Giudizio era dipendente dal Governo medesimo, com' erano dipendenti anche i Vescovi nel caso di ricorso, sicchè si consideravano come Giudici delegati del Principe, perchè dunque protrarre tant' oltre la loro esenzione? S. Bernardo quel gran luminare della Chiesa disse apertamente questa verità in una lettera scritta ad Eugenio III. =*stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego*. E l' istesso Signor Nostro pregato da certo Uomo a far le divise fra lui, e suo fratello rispose=*Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos?* E' dunque un' abuso degli Ecclesiastici, ed una violazione del diritto politico l' erezione di Tribunali diversi da quelli de' Laici negli Stati, ed è sommo il male che ne deriva alla Società; perchè benchè sieno parte del Corpo Politico gli Ecclesiastici medesimi, sono regolati da leggi diverse, ed ecco la Nazione di-

vi-

viſa in due parti, ed il governo di eſ-
ſa diviſo in due, ſenza che uno ab-
bia rapporto all'altro. Tre per lo più
ſono negli Stati Cattolici i Tribunali
Eccleſiaſtici; uno del Veſcovo reſpetti-
vo, ch' è il Tribunale inferiore, l' altro
del Nunzio Pontificio, ch' è il Supe-
riore, ed il terzo, ch' è ſtato il più ter-
ribile per infierire contro l' umanità, è
l' Inquiſizione. Da' giudicati del primo
ſi appella al ſecondo, e da queſto al
Papa, ed ecco le cauſe agitate in uno
Stato ſtraniero, e ſe deciſe in prima,
e ſeconda iſtanza da Giudici iucompe-
tenti, tanto più nella terza. Sono in-
competenti, perchè avendo il governo
la poteſtà eſecutiva, l' ordine de' Tri-
bunali deve eſſere proporzionale finchè
ſi arrivi ad un mezzo termine indi-
viſibile, cioè ad un ſol Capo, o Ma-
giſtrato ſupremo, che nel mezzo di
queſta progreſſione ſia come l' unità fra
la ſerie delle frazioni, e de' numeri.
Ma ſe vi ſono de' Tribunali, che non
abbiano rapporti ſimili, la forza pubbli-
ca riconcentrata nel Governo non è at-

E ti-

tiva in tutta la ſua eſtenſione, perchè non regolata dalla volontà generale, o dalla legge, ma da una ſtraniera volontà particolare; ed in tal guiſa formandoſi due Sovrani, che uno di diritto, e l'altro di fatto, l'unione ſociale viene a mancare, ed il corpo politico ſi diſcioglie.

Eppure tal' è ſtata la coſtituzioue degli Stati, ed è tuttavia, quantunque ſia qualche poco in meglio variata; gli Stati Monarchici ſono ſempre ſtati fluttuanti nella maniera di governarſi a differenza degli Stati Repubblicani, che ſono ſtati più attaccati ad una forma fiſſa, e che hanno inteſo meglio i loro intereſſi. Di quì è, che per un pezzo è ſtato creduto, che la libertà civile foſſe ſolamente propria delle Republiche, quando deve eſſere egualmente di ogni Governo ben regolato. Un Principe ſavio, che difende, e protegge i diritti de' ſuoi Popoli, fa la loro felicità, ma non ſon ſicuri di ritrovare nel ſucceſſore un ſuo ſimile: un debole teme di offen-

fendere la Divinità, se resiste alle usurpazioni del Prete, uno trasportato da' piaceri crede di redimere i suoi peccati nel soggettarsi a' di lui voleri, ed intanto l'uno, e l'altro sacrifica la libertà pubblica senza intendere nè la Religione, nè la Politica.

Gl'Imperatori, ed i Rè di Francia sono stati i più costanti a conservare la Sovranità, onde in rapporto agli altri Stati hanno potuto vantare con ragione la libertà delle Chiese Germaniche, e Gallicane. I primi hanno il Consiglio Imperiale Aulico, ove si trattano Cause, che in altri Srati si agitano avanti i Tribunali Ecclesiastici, ma l'Imperatore Ferdinando I. nella istaurazione del predetto Consiglio affatto immemore degli affronti fattigli da Paolo IV. comandò, che si aggiungessero alle leggi speciali dell' Impero i concordati del Pontefice Niccolao V.; ed i secondi hanno permesso, che il Clero faccia Corpo nello Stato: resistenze tutte alla indipendenza delle Nazioni. Que-

ſte ſaranno interamente libere, ed indipendenti, quando i Sovrani intenti all' intereſſe de' ſuoi Popoli agiranno di concerto a ſoſtenere i loro diritti, e quando la cauſa di uno di loro la conſidereranno come cauſa propria; perchè allora ſarà riſtretta la poteſtà Eccleſiaſtica dentro i veri ſuoi limiti. Pare, che preſentemente ſia queſto il ſiſtema, che vogliono tenere i Governatori de' Popoli; piaccia al Cielo, che reſti perfettamente eſeguito per la pubblica tranquillità. Devono i Miniſtri dell' Altare eſſere riſpettati perchè ſono i direttori dell' anime noſtre, e gli amminiſtratori de' Sacramenti iſtituiti da Criſto Noſtro Signore, ma all' incontro eglino devono riſpettare il Pubblico, alle di cui ſpeſe vivono: le immunità, ed eſenzioni ſono tante leſioni del Pubblico, perchè per l' unione ſociale uno deve eſſere il Sovrano, ed uno deve eſſere il ſupremo amminiſtratore. Se il Sovrano vuol provvedere al bene ſtare de' ſuoi Sudditi non deve ricorrere ad una Potenza ſtraniera per l' approvazione delle ſue delibera-

razioni, nè allegare per la giustizia di esse de' vecchi concordati, o farne de' nuovi, perchè tutti i diritti politici risultano dalla natura stessa della Sovranità.

CAP. X.

De' Concordati.

I Concordati benchè sieno in se stessi nulli autorizzano in faccia del Pubblico le pretensioni della Corte di Roma, che non bisogna confondere colla potestà Ecclesiastica.

Dissi nulli, perchè non essendo altro i Concordati, che patti spogliativi de' diritti de' Popoli fatti da' loro Amministratori colla Corte di Roma, non possono sostenersi, per la ragione, che hanno ceduto quello che non era suo, e quello ch'era per natura sua inalienabile, ed indivisibile. Quei privi-

legj, che in principio furono per mera liberalità de' Principi conceduti per motivi di pietà male intesa, in progresso di tempo furono dalla Corte di Roma ritenuti come inerenti alla Potestà Ecclesiastica; tantoche i Principi, che volevano rimettere nel pubblico deposito quella porzione, che da' loro antecessori era stata incautamente alienata, trovarono così grandi gli ostacoli per restituire nel suo pristino vigore il corpo politico, che alcuni furono detronizzati, ed altri corsero tal pericolo, che per evitarlo bisognò ricorrere a convenzioni, che fuori del timore non averebbero accordate. La natura dell' atto dichiara la illegittimità del Contratto. L' amministratore della roba altrui non può alienare senza il consenso del Padrone, ed alienando è nulla l' alienazione. Le condizioni colle quali gli Uomini si sono scambievolmente legati, sono le leggi generali, che hanno rapporto agli Uomini come membri di una Società qualunque, ed il corpo particolare, o il cittadino incaricato a farle osservare, non ne

è

è che il depositario, e non il Padrone, sicchè non può variarle a suo grado, e questa è la morale de' Re giusti, come riflette un celebre Filosofo de' nostri tempi ancor vivente.

E benchè ogni Società abbia una forma particolare, che le è propria, quasi tutti gli stati presentemente sono costituiti in forma, che i Governi oltre l' essere gli Amministrarori della potestà politica rappresentano le Nazioni; onde il Principe eletto per il Governo contiene in se una doppia persona, cioè quella di rappresentante il Popolo, e quella di amministratore, o Governatore del popolo medesimo. Bisogna però distinguere l' una dall' altra, benchè l' nna, e l' altra sia riunita in una stessa persona, perchè la diversità risulta dalla natura stessa delle cose. Quando egli rappresenta il Popolo è una persona morale, e quando lo governa è una persona fisica. Gli atti rappresentativi il Popolo sono atti di sovranità, e questi differiscono dagli atti di governo, come la

volontà differisce dal potere. Ma siccome ogni azione libera ha due cause, che la producono; una morale, ch' è la volontà, che determina l' atto; l' altra fisica, ch' è il potere, che l' eseguisce, è necessario il concorso di queste due cause per la validità dell' atto, poichè se vi concorre il potere, e non la volontà, non resta obbligato l' agente all' osservanza. Così tutti quelli atti, che accordano privilegj, immunità, ed esenzioni sono atti di governo, e non di Sovranità, perchè diminuendo per mezzo di tali atti la potestà politica posta nel pubblico deposito, non può il Principe come Sovrano volere ciò che modifica la di lui potestà, altrimenti vorrebbe ciò, che gli nuoce, lo che implica contradizione col patto Sociale, e colla di lui esistenza. Dunque tali atti son nulli perchè prodotti dal potere senza il concorso della volontà. Nè si dica, che se non v' è concorsa la volontà del Principe come Sovrano, vi è concorsa la dilui volontà come amministratore, e governatore del

po-

Popolo, poichè rispondo, che tal volontà non serve per far uso di quel potere, che non è suo, e di cui egli ne è il semplice custode, ma si ricerca la volontà del Sovrano, che non è, e non può essere particolare, ma è generale, perchè determina gli atti di tutti in rapporto a tutti, e non in rapporto a qualche individuo. E nella peggiore ipotesi, che atti consimili obligassero, obbligherebbero per la vita del concedente, non mai i successori, a differenza degli atti di sovranità, che se non sono a tempo, ma perpetui, obbligano ancora i successori; perchè questi aumentano la forza pubblica, e tendono al ben comune; come per esempio tutti i trattati di alleanza fra Stato, e Stato, tutti i trattati, che si fanno per la restituzione de' respettivi rei aggiungono alla forza pubblica un' altra, o più forze pubbliche per conservare più stabilmente la sicurezza de' Popoli; i trattati di pace mantengono la tranquillità, i trattati di commercio accrescono la felicità pubblica, ed in somma

ma tutti quelli atti, che hanno per oggetto il bene generale, e non particolare.

Ed in fatti confermano il noſtro aſſunto l'ampliazione, la reſtrizione, ed alcune volte l'abrogazione de' privilegj ſeguita in diverſi tempi, e ſotto gl' iſteſſi, e diverſi Imperanti, come reſulta da' Codici Teodoſiano, Giuſtinianeo, e Barbarico, e da altri documenti da' quali appariſce non eſſere ſtata ſempre coſtante l'oſſervanza di tali privilegj. Gli atti di governo ſi poſſono dal Sovrano revocare, ed atti di governo chiamo quelli, ove non interviene neppure preſuntivamente la volontà generale. Oltre di che il Sovrano non può legarſi che per un' altro Sovrano, altrimenti la volontà particolare dirigerebbe la volontà generale, e d' indipendente ch' è la Sovranità diverrebbe dipendente. Non intendo perciò, che il Papa non ſia Sovrono ne' ſuoi Stati; ma quando prende di mira coſe, che non concernono la Sovranità, eſce fuori della ſua ſfera.

E'

E' vero, che i Papi hanno preteso di formare di tutta la Cristianità un sol corpo, e di essere di questo i supremi Monarchi, e di avere i Regi a loro subordinati; ma per vedere quanto sia assurda in qualunque sistema l'autorità generale, ed assoluta de' Papi serve riflettere, che la Chiesa fu fondata nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa, che la potestà ecclesiastica concessa dal Signor nostro al Sacerdozio è meramente spirituale, e che fu concessa dal medesimo non al solo Pietro, ma a tutti gli Apostoli. Il governo dunque ecclesiastico è aristocratico, ed il Papa è il primo nell'ordine gerarchico, come l' unità è la prima nella progressione aritmetica. Gli oggetti di un tal governo sono spirituali, e non materiali, come dunque il Pontefice può mescolarsi, ed ingerirsi ne' governi altrui temporali, e civili? Ogni Nazione è libera, ed indipendente, e perciò è in diritto di governarsi come giudica meglio, ed alcuna delle Nazioni non ha il minimo diritto di mescolarsi nel governo dell'altra, sen-

za lesione del Gius delle genti. Ma se ciò è vero fra Sovrano, e Sovrano, quanto più sarà vero fra un particolare, ed un Sovrano? dissi particolare, perchè considerandolo come Capo della Chiesa non ha alcuna autorità politica ed il suo governo è diverso dagli altri governi, ed è distante tanto da essi quanto lo spirito dista dalla materia. Ciò non ostante i Papi hanno preteso, e pretendono di conoscere dell' amministrazione pubblica, ed erigersi in giudici de' Governi, ed obbligare i Sovrani ad uniformasi alle loro determinazioni; confondendo la Religione colla superstizione; e perciò facendo da Legislatori hanno saputo appropriarsi parte della Sovranità, talmente che molte delle loro leggi formano parte del Codice delle Nazioni. E se qualchè volta s' è voluto recedere dalle medesime con sospenderle, o abrogarle, i Papi hanno reclamato vigorosamente, ed hanno opposta l' accettazione de' Popoli se non espressa almeno tacita. Io non nego, che sia possibile, che una volontà particolare si accordi sopra qualchè punto colla volon-

lontà generale, ma nego bensì che questo accordo possa esser durevole, e costante, perchè la volontà particolare tende alla preferenza, e la generale all' uguaglianza; ed il Sovrano può dire io voglio oggi quello che vuole un tal Uomo; ma non può dire io lo voglio anche domani, perchè non dipende da alcuna volontà l' acconsentire a ciò ch'è contrario al ben essere di chi vuole. Posta dunque anche per vera una tal' accettazione non potrebbe per questo protrarsi a perpetuità, perchè allora la volontà generale si legherebbe alla volontà particolare per l' avvenire, lo che è contrario alla indole della Sovranità; tanto più quando si tratta come nel caso nostro di violare i diritti politici.

Io non pretendo di autorizzare la inosservanza de' Trattati fra le Nazioni, anzi dico che si devono religiosamente osservare; ma se a caso i trattati sono diseguali, e che il vantaggio sia per una delle parti, ed il danno sia per l'altra, o sono nulli, o sono personali. E non pos-

poſſono eſſere reali, perchè biſognerebbe ſupporre il conſenſo in ciò che nuoce, ma queſto non può ſupporſi, anzi in tali trattati ſi deve ſupporre un' azione maggiore della reazione, ed una temporaria ceſſione a' ſuoi diritti per riparare ad un maggior male.

CAP. XI.

Dell' Aſilo.

OGni membro del Corpo Politico ha diritto alla ſicurezza della propria perſona, e delle ſue ſoſtanze. Chiunque lo perturba contravviene al patto ſociale, alla di cui oſſervanza deve eſſere richiamato dalla forza pubblica. Se la forza pubblica non può eſtenderſi per tutto quello ſpazio, dentro il quale è circoſcritto ogni popolo, ſi accreſce la ſomma delle contravvenzioni a miſura, che diminuiſce la Sovranità.

L'

L' asilo è un luogo, ove tacciono le leggi, perchè assicura chiunque è inosservante delle medesime, ed ecco tante porzioni di Sovranità sottratte quanti sono gli asili, ed ecco tanti ostacoli alla pubblica tranquillità.

Se tutti coloro, che hanno scritto per l' asilo, e contro l' asilo, fossero rimontati a' principj delle cose, si sarebbero meno fondati negli altrui detti, che sono per lo più pronunziati a comodo di processo, e nella erudizione, che ci può discuoprire l' opinione regnante ne' secoli, de' quali si tratta, ma non la verità: questa è costante, ed inalterabile in tutti i tempi; quella è volubile come la moda. L' opinione è un resultato di più, e diverse idee, che si combinano ora in una, ed ora in un' altra maniera secondo la quantità, e qualità de' cibi, e delle bevande, che ci sostentano, e secondo lo stato di salute, in cui noi siamo. Di quì è che l' opinione non è inerente alla narura dell' Uomo, ma dipende da' vari estrin-

estrinseci accidenti. La natura umana è stata sempre la medesima, e l'indipenza dell'Uomo dall'Uomo si ritrova in essa, siccome la tendenza del bene stare di ognuno è stata, ed è sempre attaccata alla medesima. Ma benchè tutti gli Uomini sieno naturalmente indipendenti, si trova nella natura una disuguaglianza fra loro stante la differenza dell'età, della sanità, delle forze del corpo, e delle qualità dello spirito. L'atto di associazione sostituì a questa disuguaglianza fisica una uguaglianza morale, per cui il più debole resiste al più forte, ed il più stolto al più sagace; e così mantenne l'indipendenza dell'Uomo dall'Uomo. Ed in fatti l'ubbidienza alle leggi, che non sono, o non dovrebbero almeno essere, che atti della volontà generale, non li fa dipendenti da alcuno, perchè eseguendo tali atti non si fa da ciascheduno, che eseguire la propria volontà, ch'è una porzione della volontà generale, e si perde tale indipendenza allora quando non si ubbidisce alle leggi, perchè uno si rende dipendente da

tut-

tutti, essendo interesse di tutti la conservazione dell' uguaglianza morale. Ogni opposizione a questa uguaglianza fa reviviscere la disuaglianza fisica, e l' ordine sociale si sovverte. E chi è che non veda che l' asilo è d' impedimento alla conservazione dell' ordine? eppure un solo è il momento in cui si scorge tal verità, e questo momento è il più prossimo al tempo del commesso delitto; allora tutti vorrebbero vedere istantaneamente gastigato il delinquente, ed estratto a viva forza dall' asilo. Ma il tempo, che si consuma nella compilazione del processo, scostandosi sempre più da quel punto, fa nascere nello spirito umano una nuova fermentazione d' idee, ed all' ardore della pena succede la compassione, ed allora alla maledizione dell' asilo si surroga la benedizione. Non ne segue però che l' asilo non sia quello che è in sostanza, e che si cambino quei rapporti, che si rilevano dalla natura delle cose.

Il celebre Autore *de' delitti*, *e delle pene*, il di cui libro, per servirmi della espressione di un chiarissimo Filosofo oltramontano, dovrebbe essere il breviario de' Sovrani, e de' Legislatori, ha discorso su questa materia da profondo ragionatore, ed il poco, che ne ha scritto, vale per il molto; ed ancor' io non saprei risolvermi a decidere, se nelle circostanze presenti fosse utile, o nò per l' umanità l' abolire l' asilo. Quando io ho indicati i mali, che da esso provengono, ho sempre inteso, che il ricorrente all' asilo sia manifestamente reo, poichè s' è dubbia la di lui reità, o se è un' innocente oppresso, mi commuove troppo, e mi eccita un' interno fremito la vista di un povero disgraziato racchiuso in carcere oscuro dalla calunnia, e ritornando sopra me medesimo io dico: oggi son libero, ma domani posso essere accusato, e chi sa, che in questo stesso momento un nemico Cittadino non mi tenda qualche insidia, e non ispij l' istante di sorprendermi?

Di-

Dirò bensì, che quando la carcere non servirà, che per custodia dell' imputato; quando sarà sbandita la tortura, quando le pene de' rei ridonderanno in utile dello Stato, e quando finalmente, per dir tutto in compendio, per una riforma della legislazione criminale eseguita a' termini del prelodato Filantropo resterà tolto quel resto di barbarie, ch' è tuttavia nelle Nazioni, allora un palmo ancora di terra non si trovi, che si opponga alla esecuzione delle leggi. E benchè sia stato accordato il diritto dell'asilo a' Templi materiali, ed a' di loro annessi dentro certi confini, non appartiene alla potestà Ecclesiastica il fissare quali sieno quei delitti, che non godano dell' asilo, e molto meno il riconoscere se il delitto di chi ricorre all'asilo sia de' compresi, o degli esclusi. Il delitto offende il Pubblico, le pene, che s'infligono al delitto sono corporali, il Principe è Protettore della Chiesa, dunque sono oggetti, che appartengono alla potestà politica. Ella sola può ostare al-

la moltiplicazione degli asili, può volerne la restrizione, quando lo richieda il bene dello Stato, ed ordinarne l'estrazione, quando è chiaramente provato il delinquente senza ledere la giurisdizione Ecclesiastica, che si estende sopra i dogmi della Religione, e non sopra gli affari politici; gli uni sono oggetti spirituali, gli altri temporali.

C A P. XII.

Del Matrimonio.

VI sono alcuni oggetti, che sono misti, o che benchè essenzialmente differenti fra loro hanno tal connessione, e dipendenza l'uno dall'altro, che si riguardano comunemente come un tutto composto di spirituale, e di temporale. Fra questi uno è il Matrimonio. E' vero ch'egli è un Sacramento, ma è simultaneamente un Contratto civile, ond'è, che in quanto si con-

confidera come Sacramento appartiene al Sacerdozio l'amminiſtrarlo, ma ſe ſi diſputa ſopra la validità, o invalidità del Contratto, tocca a' Magiſtrati ſecolari il deciderne la controverſia.

Il Matrimonio intereſſa di troppo la Nazione per non laſciarlo regolare da una Potenza non ſua; per mezzo di lui ſi accreſcono, o almeno ſi conſervano le braccia per l' agricoltura, e per l' induſtria, che ſono i due cardini, ſopra de' quali ſi poſa la felicità degli Stati.

E' per altro vero, che in ogni paeſe, ed in ogni tempo è intervenuta la Religione nel Matrimonio; poichè eſſendoſi riguardate alcune coſe come impure, o illecite, ma non oſtante neceſſarie, vi biſognava il ſoccorſo della Religione per legittimarle in un caſo, e riprovarle nell'altro. E ſiccome uno de' grandi oggetti del Matrimonio è di togliere tutte le incertezze delle congiunzioni illegittime, è ne-

cessario, che la Religione v' imprima il suo carattere, perchè abbia tutta la possibile autenticità.

Non è per questo che le leggi Civili non abbiano sempre regolati i Matrimonj; e benchè il Cristianesimo abbia data una nuova forma alla Giurisprudenza, che Costantino principiò a rapportarla al di lui stabilimento per mezzo delle idee prese dalla sua perfezione, si vedono ne' Codici Teodosiano, e Giustinianeo fissati i gradi di parentela, dentro i quali non poteva contrarsi il Matrimonio, e gl' impedimenti impedienti, e dirimenti, de' quali discorrono tutte i Canonisti, come cose fissate dalle Leggi Ecclesiastiche. E certamente le leggi Ecclesiastiche non presero parte in tali affari prima del Secolo XII., nel quale fu tenuto il primo Concilio Ecumenico Lateranense, che proibisce le congiunzioni de' consanguinei; e d' allora in poi i Papi pretesero essere di loro pertinenza le dispense de' gradi proibiti per contrarre

il

il Matrimonio. Ma tuttociò non bastò per compire l'opera: formarono una nuova maniera di contarle i gradi, per la quale, estendendosi al di là della gradazione civile la parentela, venne a prodursi un nuovo fondo di entrata per la Curia Romana. Ed i Principi permessero, che fosse così attaccata la potestà legislativa, perchè in quei tempi dalla volontà del Papa dipendevà la di loro permanenza sul Trono, e la fedeltà de' Popoli a loro soggetti.

Ciò non ostante l' Imperator Lodovico il Bavaro seppe con coraggio mantenersi sul Trono, e nelle occasioni, che gli si porsero seppe rivendicare i diritti della Corona. Nel Codice Diplomatico del Leibniz si leggono due atti, ne' quali questo Principe condanna come un' attentato all' Autorità Imperiale la dottrina, che attribuisce ad altra Potestà, che alla sua il concedere dispense, e giudicare della validità de' Matrimonj ne' luoghi del suo dominio; e perciò devenne a due atti. Il

primo riguarda il divorzio fra Giovanni figlio del Re di Boemia, e Margherita Ducheſſa di Karinthia; ed il ſecondo la diſpenſa della parentela fra Lodovico Marcheſe di Brandemburgo, e la medeſima Ducheſſa di Karinthia; ma non fu ſoſtenuto in quel tempo, nè imitato di poi da' di lui Succeſſori, tuttochè abbiano laſciato eſiſtere il Conſiglio Imperiale Aulico competente per deliberare ſu certe materie, ma inoperoſo non oſtanti i clamori continui de' Tedeſchi.

E' vero che il Matrimonio è indiſſolubile per legge Divina, ma come può acquiſtare il carattere d' indiſſolubile un' atto umano, ſe non è uniforme alle Leggi poſitive? Se dunque dalle leggi poſitive ſono determinati gl' impedimenti del Matrimonio, il contrarlo contro la diſpoſizione di eſſe fa l' atto nullo, e dalla nullità dell' atto non ne reſulta alcun legame nè ſpirituale, nè temporale, perchè il legame ſpirituale ſuppone l' atto valido, altrimen-

menti si pervertirebbe l' ordine politico voluto da Dio.

Pare che le cause Matrimoniali sieno di grande importanza nello Stato, e che contribuiscano alla quiete pubblica, onde mali gravissimi sono avvenuti, e ne avverranno, se l' autorità sopra di esse si lascerà in balìa di una Potenza straniera.

CAP. XIII.

Del Celibato.

SE il Celibato osservato da' Preti, e da' Frati della Comunione Romana sia tanto contrario alla popolazione quanto si crede comunemente, è tuttavia un problema da non potersi facilmente risolvere senza la certezza di alcuni dati. E primieramente bisognerebbe sapere qual fosse la popolazione antica contenuta nella estensione,

ne, dentro la quale è racchiuso presentemente il Cattolicismo per confrontarla colla moderna: ma non vi è alcuno antico Scrittore, che ne abbia fatta una numerazione da fornirci d'idee assai vaste per fare questo confronto. E' da riflettere per altro, che la popolazione cresce in ragione della cultura delle terre, e delle arti, perchè lì si propaga il genere umano, ove non sono ostacoli per la sussistenza.

Erodiano (1) racconta, che ne' suoi tempi vi erano nell' Impero Romano molte terre inculte, delle quali non si faceva alcun uso; e loda molto *Pertinace* nell' aver offerto tali terre tanto nell'Italia, che altrove a chiunque avesse voluto ridurle a coltura rendendole di più libere da ogni dazio, ed imposta.

Vopisco (2) che nell' Etruria vi erano molte buone terre inculte, e che l'Im-

(1) Lib. 2. cap. 15. (2) In Aurel. cap. 48.

l' Imperatore Aureliano disegnava di convertirle in vigne per procurare al Popolo Romano una più grande abbondanza di vino.

Polibio (1) osserva che nella Lombardia, e nella Toscana vi s' incontravano gran branchi di porci, dal che se ne può inferire che vi erano molti boschi, e poco di terreno coltivato.

Confrontando ora quei tempi co' nostri Noi certamente siamo superiori agli antichi, perchè la coltura delle terre è notabilmente migliorata, e cresciuta, e le arti, e le manifatture incomparabilmente aumentate, perchè la scoperta di un nuovo Mondo avendo accresciuto il Commercio, si è aperto un maggior campo per rendere più fruttuosa l' industria; ed ecco nuovi mezzi per nutrirsi, ed in conseguenza tanti incorraggimenti agli Uomini per la loro moltiplicazione. E' stata, ed è sem-

(1) Lib. 12. cap. 2.

ſempre coſtante l' oſſervazione, che la popolazione ſia proporzionale all' Agricoltura, ed all' induſtria, dunque pare, che la popolazione moderna debba eccedere la popolazione antica; tuttoche Uomini celebri abbiano penſato diverſamente.

Ne può togliere la differenza il numero de' Celibi Eccleſiaſtici, perchè in antico oltre il gran numero de' ſervi, a' quali non era permeſſa l' unione colle ancille, che col conſenſo de' Padroni, che in tal coſa ſi regolavano a forma delle loro forze in ſoſtentarli, vi era un coſtume, ehe per non caricarſi di una troppo numeroſa famiglia, ſi eſponevano i neonati, e non vi erano Spedali per raccettarli; onde tal uſo compenſa più che baſtantemente il Celibato de' Moderni, con queſto divario per altro, che per la eſpoſizione perivano i figli, e venivano tolti allo Stato tanti Cittadini, che potevano eſſere utili alla loro Patria, laddove nel ſiſtema moderno, benchè per l' ordinario

rio non si faccia, che tanti oziosi politici, non si può negare, che alcuni di essi non abbiano fatto, e non facciano de' beni allo Stato per mezzo delle arti, e delle Scienze.

Non è da omettersi, che da' calcoli di *Sussmilch* rilevasi esser a cose eguali non molta la differenza, che passa fra i matrimonj, che si contraggono ne' paesi protestanti, ove non vi è il celibato coattivo, e fra quelli, che si contraggono ne' paesi cattolici. Per .l' esperienza del passato, e del presente si può certamente congetturare esservi nella natura delle cose una specie d' impossibilità, per cui la popolazione non passi al di là della proporzione di sopra espressa. O si estenda il commercio, o si accresca la estensione del Regno, pare che vi sieno degli ostacoli invincibili, che la impediscano di oltrepassare certi limiti. Si osserva, che nelle gran Città, ove si riunisce un maggior numero di Uomini, fra cento morti vi sono trenta ragazzi, e forse più periti ne' primi anni; ed alla Campagna ap-

appena ſe ne trovano venti. Si oſſerva in oltre che la vita degli Uomini non è per adeguato di maggior durata, che di ventiſette anni in circa, e che la durata delle generazioni ſucceſſive per il comune degli Uomini ſia intorno ad anni 32., coſicchè 20. generazioni ſucceſſive non durino, che 640. anni circa, che è il prodotto, che ne viene dalla moltiplicazione di queſti due numeri.

Dica chi vuole contro il celibato eccleſiaſtico, che per me credo, che nelle circoſtanze preſenti, e ſenza dare una nuova forma al ſiſtema politico, ſia una riſorſa allo Stato.

Il luſſo ecceſſivo, che cagiona ſpeſe ſtraordinarie, le falſe idee di rango, e di ſuperiorità, che non convengono col commercio, ed una ſpecie di onore attribuita all' ozio di certe perſone, nelle quali ſi fa paſſare la nobiltà per retaggio, e non per merito perſonale, e l' immenſo numero di ſoldati mercenarj ſervono di ſoſtegno al libertinaggio.

Il

Il timore della miſeria ne' ricchi, o Nobili trattiene il corſo alla propagazione, e ſe i Genitori non ſi luſingaſſero di poter deſtinare i loro figli alla vita Monaſtica, o al Presbiterato, ſi aſterrebbero più dalle congiunzioni legittime; poiche ſuccedendo dopo i primi momenti del Matrimonio all' amore la rifleſſione, la poſſibilità di un gran numero di figliuoli ſarebbe per loro un' idea troppo triſta per non cimentarſi all' aumento della prole. Quando io ho detto, che il timore della miſeria trattiene il corſo alla propagazione, io non ho inteſo di comprendervi, che le perſone ricche, poichè le perſone povere, o miſerabili non hanno da temere di ritrovarſi in quello Stato, in cui già ſono. Il povero ſi ſoſtiene col lavoro delle ſue mani, ſicchè non lo ſpaventa la moltiplicità de' figliuoli, perchè in eſſi vede tante braccia, che potono alimentarlo nella ſua vecchiaja. Il miſerabile poi ſorpreſo dalla inerzia vive a ſpeſe altrui, ed erige in meſtiero l'accato, onde piuttoſto, cbe atterrirlo il

nu-

numero de' figliuoli lo rende più lieto, perchè questi gli servono d' istrumento a muovere la compassione, e rilevarne così un maggior profitto di limosine, e perche subito che son nati, dà loro facilmente il suo mestiero; e per questo è maggiore la propagazione in queste due classi.

Il possesso di lati fondi fa la classe de' ricchi, ed il lustro de' Nobili; e le rendite si spendono da questi in cavalli, cani, servitori, e donne senza dare allo Stato più Cittadini di un Convento, che possedesse altrettanti beni. Un gentiluomo di tal natura fa certamente coll' astenersi dal matrimonio un maggior male allo Stato, che un assemblea di Preti, o di Frati, perchè egli invece di distribuire le sue entrate a tanti Cittadini, che potrebbero nascere da luj, e rendersi utili alla Patria, mantiene tanti oziosi tolti all' agricoltura, ed alle arti; laddove un convento alimenta uomini, a' quali è tolta in vero la facoltà di congiungersi legittimamente, ma che possono col

loro

loro esempio influire nel costume pubblico, e che forse anche vivendo nel Secolo si sarebbero astenuti dal matrimonio per non avere con che sostentare una famiglia. Ed in fatti la maggior parte di coloro, che si pongono in un celibato coatto sono tante persone, che per disposizione de' loro Autori sono obbligati a sacrificare la loro libertà all' ambizione di un maggior nato. Questo male per altro dipende dal governo, che ammettendo i Majoraschi viene a togliere l' uguaglianza nella distribuzione de' beni di una famiglia, e viene ad accrescere il numero de' celibi volontarj, o coatti.

Il dover seguire ne' contratti matrimoniali i gradi del Gius Canonico, e non del Civile, la distinzione de' ranghi nelle persone, la convenienza più che l' amore, e l' essere in ogni governo una disuguaglianza troppo grande de' beni di fortuna, sono tanti ostacoli, che si oppongono alle congiunzioni legittime, e sono a parer mio di tanta forza, e peso, che calcolando il ceto di coloro, che

ſi aſtengono dal matrimonio per tali motivi generali , ed il numero di quelli, che ſi ſeppelliſcono in un Convento, la ſomma de' primi ſarà maggiore della ſomma de' ſecondi, quanto il numero de' prodighi è minore del numero degli economi.

Non ſe ne inferiſca per altro da ciò, che chi governa i popoli non debba gettar gli occhi ſul celibato dello Stato; anzichè deve diſtribuire le coſe in guiſa, che ogni individuo abbia il ſuo bene ſtare, poichè in quel luogo, ove ſaranno due perſone di diverſo ſeſſo, che poſſono vivere comodamente, vi ſarà matrimonio, e ſi riſtringerà da per ſe il numero de' celibi. Ma come fare? mi ſi dirà. Si accreſca primieramente la eſtenſione de' terreni ne' Laici, e ciò ſi potrà ottenere con proporre a' poſſidenti eccleſiaſtici qualchè vantaggio nell' allivellare le loro terre. La coltura di tali fondi è per l'ordinario negletta per mancanza di un' Iſpettore, che vi s'intereſſi come in coſa ſua propria, onde le rendite di eſſi devono eſſere neceſſariamente mi-

minori di quelle, che produrrebbero, se fossero in mano di particolari; cosicchè il dar loro qualche cosa di più non sarebbe un'aggravio. Bisognerebbe per altro, che il Principe presedesse a tali concessioni, e che non permettesse, che fossero fatte in persone, che già possedessero molte terre, o in una persona sola si riunissero, perchè in questi due casi non migliorerebbe la cultura di esse, ma sarebbe nel caso medesimo, in cui era nelle mani de' primi possidenti, vedendosi per l'esperienza, che le terre sono più coltivate da chi ne ha una piccola estensione, che una grande. Così si moltiplicherebbero i possidenti, si aumenterebbe l'agricoltura, ed in conseguenza la popolazione. Vi sarebbe ancora un'altro mezzo, ma siccome parmi, che attacchi la proprietà, che deve godere della pubblica protezione, mi astengo da porlo in prospetto. Solo dirò, che se le premure del governo si dirigono ad accrescere e favorire l'industria, ed a togliere il pregio all'ozio, tutti potranno vivere comodamente, e si diminuirà da se stesso il numero de' Celibi.

Può anche il Principe facilitare i matrimonj col rivendicare quella porzione di Sovranità rapita nella costituzione de' gradi di parentela dalla potestà pontificia, come se il matrimonio fosse un' affare meramente spirituale. Non vi sia differenza nella computazione de' gradi per il Matrimonio da quella per la successione. La estensione di essi nel succedere è stabilita sulla natura dell' Uomo, perchè l' amore degli ascendenti verso i discendenti è progressivo, e la legge civile nel limitare i gradi non ha fatto altro, che indicare fin dove tal' amore presuntivo si possa estendere. La restrizione poi de' gradi nel matrimonio è fondata maggiormente nelle leggi di natura, poichè se il figlio potesse sposare la madre si rovescerebbe il loro stato naturale. Il figlio deve un rispetto illimitato alla madre, la moglie deve altrettanto al suo marito; nelle donne la natura ha anticipato il tempo per aver figli, negli Uomini lo ha ritardato. Di quì è che se fosse permesso il matrimonio fra la madre, ed il figlio, ne succederebbe frequentemente, che quan-

do

do il marito fosse nelle vedute della natura, la moglie non vi fosse più.

E' in oltre naturale a' Padri il vegliare sul pudore de' loro figli, e tanto più nel recinto delle domestiche mura: Sicchè per conservare i loro costumi li hanno ispirato dell'orrore per tutto quello che poteva portarli all' unione di fratello, e sorella; e dalla medesima causa deriva la disapprovazione delle congiunzioni fra i cugini germani; poichè, come osserva un celebre Filosofo, e Politico, ne' primi tempi stavano tutti nella medesima casa, ed i cugini si riguardavano fra loro come fratelli.

Ne' primi tempi appresso i Romani il matrimonio fra i Parenti in quarto grado era reputato incestuoso, e tale si riputava quasi per tutta la terra independentemente da alcuna comunicazione. Gli abitanti di Formosa, gli Arabi, i Maldivi non l' hanno certamente appreso da' Romani.

Un Legislatore pertanto, che nella proibizione de' matrimonj fra Parenti se-

guisse le leggi di natura, gioverebbe moltissimo alla propagazione, e sarebbe un bene allo stato, perchè verrebbe a riunirsi alla Sovranità ciò che da sei secoli in quà le è stato tolto dalla Corte di Roma, e si risparmierebbero moltissime somme di denaro, che colà si mandano per le dispense.

Ma si opporrà, che eseguendo il piano proposto si rovescerebbero i Concilj. E' vero, che i Concilj hanno disposto su tal materia, ma senza autorità legittima: le decisioni de' Concilj sono inalterabili, quando queste riguardano il dogma, perchè trattandosi di cose spirituali, ricevono da Dio immediatamente la loro autorità, e la loro infallibilità; ma quando riguardano la disciplina dipende da' Sovrani l' accettarle in un tempo, e variarle in un altro.

Repugna ancora ad un governo ben regolato, ed ad una economia bene intesa il vedere aggravato il Matrimonio di una gabella proporzionale alla dote, che il Marito riceve dalla Moglie per so-

ſoſtenere i peſi matrimoniali. L' abolizione del governo Feudale fece ritornare alla corona le porzioni ſottratte alla Sovranità, e reſtituì alla umanità la libertà civile; ma la gabella de' matrimonj mi riſveglia la triſta idea del diritto del *Cunnagio*, che per riſcattarlo vi voleva denaro, e mi fa ſovvenire di un reſiduo di ſervitù. Orribile condizione umana l' eſſere conſiderati come animali, o come coſe commerciabili!

Parrà che mi ſia troppo allontanato dal mio ſoggetto, ma ſiccome trattando di togliere, o per dir meglio diminuire gli oſtacoli al matrimonio, vengono a diminuirſi i motivi del celibato, non ſarà fuori di propoſito ciò, che ho detto.

Soggiungerò ancora, che la Poteſtà politica potrà diminuire ſempre più il numero de' Celibi col diminuire i motivi del celibato, e che queſti diverranno minori, ſe i Principi fiſſeranno gli occhi ſulle Profeſſioni Religioſe.

CAP. XIV.

Delle professioni Religiose.

IL passaggio della infanzia alla pubertà non è stato fissato dalla natura, poichè diversifica negli individui secondo i temperamenti, e ne' popoli secondo i Climi. Ognuno è a portata di osservare la differenza, che passa sopra questo punto fra i paesi caldi, ed i paesi freddi; e colui, che ha sortito dalla natura un temperamenro ardente, si vede formato più presto degli altri. Gli antichi Romani nelle loro leggi non determinarono la pubertà dagli anni, ma dalla formazione del corpo; e benchè Giustiniano la determinasse ne' maschi a' quartordici anni completi; e nelle femine a dodici parimente completi, (forse perchè in Costantinopoli anticipasse o per ragion di Clima, o perchè i Greci essendo più culti, la loro immaginazione meno pacifica, e cal-

calma fermentaſſe più preſto il loro ſangue, ed acceleraſſe i lenti progreſſi della natura) ſi uniformò alle leggi Romane in fiſſare l'incapacità de' puberi nell'amminiſtrazione delle coſe loro, e la invalidità delle loro obbligazioni fino agli anni venticinque completi. Chi ſtabilì tali leggi ſi ſervì della ragione, e pensò bene, che un giovane di 23., o 24. anni poteſſe diſcernere il ſuo vantaggio, o la ſua perdita preſente, ma che foſſe poco capace di prevederne le conſeguenze.

La profeſſione Religioſa è 'una obbligazione ſcambievole fra l'individuo, ed il corpo, ed è una ſpecie di commercio, ove ſi dà, e ſi riceve. Non coſtitituiſce dunque l'eſſenza dell'atto la piena cognizione negli ſtipulanti di ciò ch'eglino danno, e di ciò che ricevono? Ma come può concorrere in queſto contratto l'intendimento, la volontà, e la libertà, quando uno de' contraenti è un ragazzo di quindici, o ſedici anni? Baſta rimetterſi in quella

età,

età, e richiamarsi alla mente le inclinazioni, i sentimenti, le maniere di pensare di quel tempo per averne una prova delle più convincenti, e sensibili in se medesimo.

Bonifazio VIII., che pretese di far dipendenti dall' autorità pontificia tutte le Sovranità, volle ancora variare l' ordine della natura, e riformare il Mondo fisico, ed il morale; poichè fissò l' età per i voti di Religione al quattordicesimo anno. La ignoranza di quel Secolo attribuiva a' Pontefici una specie di onnipotenza, sicchè fu facile il persuadersi, che il Papa potesse dare a quella età, ciò che nell' ordine naturale non si può avere che dal tempo, e dalla esperienza.

Il Concilio di Trento aggiunse a questa età soli due anni, ma il pregiudizio, che ne risultò fu maggiore, e non equivale all' aggiunta, mentre approvò le professioni fatte nella età di sedici anni, e le dichiarò legittime, e

valide. Ma non ostante qual' Uomo di buon senso crederà, che si possa avere nell' età di sedici anni quella forza, e quella maturità di ragione, che ci viene per i lenti progressi della natura nella età di venticinque, o trenta anni? un regolamento di disciplina non è un giudizio dogmatico, ed una legge positiva non può derogare a ciò che è contrario alle leggi di natura, e della ragione. E benchè da i Principi ne sia stato, e ne sia da alcuni tuttavia autorizzato l'uso, questa autorizzazione non fa tutto al più, che render precaria la validità civile delle professioni fatte a sedici anni, fino a che non sia da loro disapprovato tal uso: ma non influisce in alcun conto sopra la validità fondamentale del contratto, nè sopra quella de' voti, poiche l'una, e l'altra dipendono da' principj naturali. Nè il lasso del tempo può rendere fermo, e stabile un tal uso, poiche l'uso prende forza di legge per mezzo del tempo, quando è contrario a delle leggi arbitrarie, ma non mai quando si oppone a' diritti della natura, e della ra-

ragione: quelle ſi preſcrivono, queſti ſono impreſcrittibili, ne biſogna chiamare uſo ciò, che non è, che un abuſo tollerato.

Nè per giuſtificare l' uſo preſente delle Profeſſioni religioſe mi ſi opponga la legge, che permette i matrimonj agli anni quattordici, perchè dall' uno all'altro contratto non vi è proporzione. Il Matrimonio è coſtituito nell' ordine della natura, e per conſeguenza non eſige in chi lo contrae le medeſime condizioni, che ſi richieggono in un' impegno contrario a queſto ordine; tanto più, che per il matrimonio non ſi ſgravano le famiglie, ed il padre penſa allora per ſe, e per il ragazzo, che prende moglie; laddove un Padre quando ſacrifica un figlio tenero in un Monaſtero, non penſa che a ſe, o al più al ſuo Erede. E quando non concorreſſero queſte ragioni direi che un'abuſo non ne giuſtifica un'altro.

Nel-

Nelle professioni religiose è necessario distinguere il contratto civile, che forma un legame reciproco del corpo, che riceve un individuo, e del particolare che si lega a questo Corpo; ed i voti, che il particolare fa a Dio nella sua professione; sicchè questo atto è composto di temporale, e di spirituale, e forma tutto insieme l' idea complessa, ed astratta della professione religiosa. Il legame del Corpo, e del particolare è puramente civile perchè dipende dal consenso libero dell' una, e dell' altra parte, dunque appartiene alla Potestà temporale. Il legame de' voti è puramente spirituale, perchè sono di un' ordine soprannaturale, ed appartiene alla Potestà, che può legare, e sciogliere spiritualmente. Per la sussistenza di qualunque contratto civile si ricerca l' età competente, la intelligenza, ed un' intera, e perfetta libertà. Tali condizioni sono naturali, e meramente civili, sicchè se la Potestà temporale decide, che sieno queste intervenute nella professione, la professione esiste realmente, e fisicamente-

te-

te, ed allora il concorso delle due Potestà è evidentemente necessario per scioglierla, s' ella può essere sciolta. Ma se la Potestà temporale decide in contrario, la pretesa professione non ha esistenza reale, mentre l'oggetto della decisione non è il legame, o il voto, ma la capacità, o incapacità dell' individuo a contrarlo, e tal' oggetto non è nell' ordine soprannaturale; e qualora è dichiarato sopra la incapacità, è nulla la obbligazione fino da principio, ed in conseguenzà non possono sussistere i voti, per essere questi tanti resultati della obbligazione medesima. La Potestà spirituale ha il Regno dell' altro mondo, ed in tutto il resto non è che secondaria.

Tocca a voi Principi, che avete la cura de' Popoli a rimettere le cose nel sistema loro naturale, e se siete attenti a provvedere a' minori, ed a' prodighi, provvedete alla umanità, che non cessa di reclamare i suoi diritti. Le ricchezze sono beni accidentali; la

libertà dell' Uomo è nella natura; e colui, che per non intender bene il prezzo di essa per difetto di età, o di sperienza, l'ha sacrificata alle voglie di un Padre indiscreto, o all' ambizione di un Maggiornato, merita più d'ogni altro il vostro soccorso per rivendicarla. Vi sieno le professioni Religiose, ma sieno fatte con tutta la maturità del giudizio, e se la minorità termina a 25. anni, sia il necessario requisito questo termine per farle legittimamente tanto per l'uno, che per l' altro sesso. In tal guisa ne verrà il bene dello stato, e della Religione, perchè non vi saranno tanti oziosi politici, e diminuirà il numero degli Apostati.

Esclameranno i Padri ricchi, o Nobili contro sì giuste querele, perchè certamente mancherebbe loro un gran mezzo per scaricarsi de' loro nati, se non potessero usare della frode, o inganno nella loro tenera età, ove il timore li atterrisce, e qualunque allettamento inventato ad arte li pare un bene. Escla-

mi-

mino pure, ma ſappiano che non meritano di eſſere ſentiti, che loro compongono il minor numero, e che le leggi, che devono proteggere gli oppreſſi, devono eſſere orribili per gli oppreſſori.

CAP. XV.

Del Giuramento.

MA ſe l'autorità politica è la ſola competente a dichiarare ſopra la validità, o invalidità delle profeſſioni religioſe, potrà forſe aſſolvere dal giuramento preſtato ne' Contratti o trattati l'Autorità Eccleſiaſtica? Ne' ſecoli d'ignoranza, e di ſuperſtizione è ſtato coſtantemente creduto, che il Papa poteſſe aſſolvere da qualunque giuramento, e che ottenuta tal' aſſoluzione ſi poteſſe lecitamente infringere il contratto, ed il trattato. I Papi ſi abuſarono di tal opinione erronea, e più di un Principe autorizzò queſto abuſo con farſi aſſolve-

re

re dal guramento prestato a' Trattati. L'assoluzione dal giuramento prestato da Uladislao Rè di Pollonia, e di Ungheria al trattato fatto fra lui, ed il Sultano Amurath lo fece vittima della sua infedeltà, o piuttosto della sua superstizione appresso *Varna*, lo che diede luogo al seguente epitaffio:

Romulidæ Cannas, ego Varnam clade notavi
Discite, Mortales, non temerare fidem.
Me nisi Pontifices jussissent rumpere fœdus,
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

Più di una volta per altro questo abuso, di cui i Principi profittarono contro degli altri, ritornò sopra loro medesimi. Basta leggere le Storie per incontrare più di un' esempio di Principi detronizzati, o posti in pericolo di perdere il trono colla previa Papale assoluzione de' loro Popoli dal giuramento di fedeltà. Ma oggigiorno è seguita in questo genere una fortunata rivoluzione nello spirito umano per la tranquillità pubblica; e ciò che si apprendeva allora in edificazione, si apprende presentemente per scandolo,

e per un' enorme attentato alle Potestà legittime; tuttochè sia rimasto nelle Nazioni qualchè reliquia di barbarie.

Il giuramento suppone un' atto: l' atto esiste senza il giuramento, ma non il giuramento senza l' atto, onde il giuramento è accessorio all' atto. L' atto è civile perchè fatto da un' Uomo come Cittadino, e la cognizione di questo atto è della Potestà politica; il giuramento prestato a questo atto è religioso, ed è dell' autorità Ecclesiastica dipendente in questo dall' autorità civile. Uno per esempio, che fa una promessa, ch' è contraria alle leggi dello Stato, di cui egli è un membro, uno che promette per una causa erronea, o costretto da una forza, a cui non può resistere, e sigilla queste promesse col giuramento, non è tenuto ad osservarle, perchè non sussistendo l' atto della promessa, non sussiste neppure il giuramento, ch' è appoggiato a quell' atto. Se poi una promessa giurata è di natura sua valida, allora vi vuole l' autorità temporale per

non

non la fare realmente sussistere, se tanto può, senza ledere là giustizia; e l' autorità spirituale per sciogliere dal giuramento, se può in questo caso sciogliere.

Il giuramento non costituisce l'obbligo di osservare la promessa; ma solamente aggiunge nuova forza all'adempimento della promessa col farvi intervenire il nome di Dio. Ogni Uomo sensato, ogni Uomo probo non crede di obbligarsi meno colla sua parola, che colla promessa giurata.

CAP. XVI.

De' Benefizj Ecclesiastici.

FRA gli oggetti misti di spirituale, e di temporale, che interessino grandemente il Corpo Politico vi sono i Benefizj. Già abbiamo veduto quanto i Fedeli erano portati a donare i loro beni alle Chiese. Le rendite di tali beni si

dividevano in quattro parti, che una era destinata all'amministratore, la seconda alla Chiesa, la terza a' poveri, la quarta a' Cherici. Per tutto quel tempo, che durò questa quadripartita divisione de' beni ecclesiastici fu inaudito nella Chiesa il nome di *Benefizio*, e credesi, che tal nome si sentisse per la prima volta nel Concilio Magontino (1) celebrato nel nono secolo. La facoltà di raccogliere le predette rendite congiunta col ministero spirituale formò l'idea composta, ed astratta di *benefizio*. E siccome il sistema politico, ed economico è stato sempre la regola, secondo la quale si è formata l'esteriore polizia ecclesiastica, si vede perciò dell'analogia fra i Feudi, ed i benefizj.

Non bisogna confondere il temporale collo spirituale ne' benefizi. Il temporale consiste nella esazione delle rendite di quei beni, sopra de' quali è fondato il benefizio, lo spirituale nell'esercizio di

(1) Cap. 1. de Eccles. ædific.

di quella autorità, che per ragione dell' ordine ſacro vien conferita al beneficiato. Per quello dunque che ha rapporto all' amminiſtrazione temporale de' benefizi non appartiene, che all' autorità pubblica il fiſſarne le regole, poichè il diritto che ogni particolare ha ſopra il ſuo proprio fondo è ſubordinato al diritto, che ha il Pubblico ſopra i fondi di tutti. La natura ha dato agli uomini ſopra la terra il neceſſario ſoſtentamento in comune, ed il primo che occupò qualche terreno produſſe un immenſo numero di ſucceſſivi occupanti; ma il diritto del primo occupante non avrebbe potuto cenvertirſi in proprietà, ſenza il concorſo della forza pubblica, di cui egli è porzione, che lo manteneſſe nel poſſeſſo col difenderlo dalle violenze interne, ed eſterne. Ed ecco come le terre de' particolari riunite, e contigue ſi conſiderano come territorio pubblico, ed il diritto di Sovranità eſtendendoſi da' ſudditi al terreno, che occupano, diventa ſimultaneamente reale, e perſonale. I benefiziati Eccleſiaſtici perdono forſe la qualità di cittadino nel

momento che sono investiti di un benefizio? i loro beni sono forse avulsi dallo Stato, in cui vivono, e protetti da altra forza, che da quella dello stato medesimo? Ognuno di noi lo sente, e lo vede per non aver bisogno di prove. A chi tocca dunque a formare la legislazione sopra i benefizj? tocca al Sovrano, e non ad una Potenza straniera, che non ha alcuno diritto legittimo nel temporale fuori de' suoi Stati.

Se io fossi un Legislatore lascerei sussistere i benefizj, ma vorrei, che lo Stato ne fosse il collatore a riserva di quelli di Giuspadronato particolare acquistato o per aver fondata la Chiesa, o arricchitala di beni, sopra i quali il Patrono aveva istituito il benefizio; con che fosse conferito a' sudditi dello Stato medesimo, e che al Vescovo appartenesse l' investitura. Proibirei, che non avessero luogo nella provvisione de' benefizj le *Decretali* ed *estravaganti*, e *le Regole di Cancellaria*, invenzioni tutte per arricchire la Corte di Roma, ed impoverire gli

gli Stati. Proibirei finalmente, che non si avesse più ricorso a Roma, e così si terminerebbero le *Riservazioni*, le *Rassegnazioni*, l' *annate*, le *pensioni*, le *coadiutorìe*, i *Regressi*, le *grazie espettative*, le *dispense*, gli *spogli*, e tanti altri mezzi atti a diminuire la Sovranità, e le ricchezze degli Stati; e confido ne' lumi di questo secolo, che resterebbero tolti tali abusi, che non fu possibile toglierli nella general dieta di Vormazia, quantunque vi concorressero le querele de' Principi, e de' Vescovi, e nelle Sessioni del Concilio di Trento.

Vorrei ancora, che il Clero ritornasse ne' suoi diritti in rapporto alla elezione del Vescovo, e che l' approvazione dell' eletto appartenesse a chi ha in mano la podestà politica.

Così facendo averei esposti gli atti della volontà generale, e non della mia, perchè dirigendosi quelli al bene comune, lo Stato crescerebbe in ricchezza, ed in potere, e quei sudditi, che per causa

delle ſopraddette Pontificie provviſioni trovano il loro intereſſe a ſtare più attaccati ad una Potenza ſtraniera, che a quella, ſotto di cui vivono, reſterebbero maggiormente legati al corpo Politico.

Vorrei in oltre, che i Governatori de' Popoli ritornaſſero ne' loro primieri diritti intorno alla amminiſtrazione dell' entrate delle Chieſe vacanti non per convertirle in uſo proprio, ma per riſerbarle al Succeſſore, o per farne la primiera quadripartita diviſione, e che non ſi ſentiſſe più negli Stati il nome di *Collettore Apoſtolico*, ne ſi provaſſero i di lui gravoſi effetti.

E perchè tali ſalutari diſpoſizioni foſſero interamente adempite, biſognerebbe non laſciare ſuſſiſtere nelle Pubbliche Univerſità le letture del Gius canonico nella forma, che ſuſſiſtono, e che queſto s' inſegnaſſe per quel che riguarda la diſciplina eccleſiaſtica, come iſtoria, e non come Legge; nella maniera appunto che s' inſegna il Gius de' Romani ſopra

i servi, sopra le successioni, e sopra tante altre materie, che per statutaria disposizione, o per legge sono state corrette, riformate, o abrogate. Bisognerebbe, che questa istoria fosse ragionata in rapporto a' Secoli, a' costumi, ed allo stato dello spirito umano per intendere le cause generali della variazione, e restrizione del sistema politico. E' necessaria più di quello, che può credersi, la vigilanza di chi presiede a tali Università, nella maniera d'istruire i concorrenti a quelle nelle materie, che hanno, o possono avere connessione col bene dello Stato, perchè le prime impressioni, che si fanno nella mente de' Giovanetti, dalla viva voce di quelli destinati dall' autorità pubblica per istruirli, sono le più costanti, e durevoli, e tutti i talenti non sono elevati a segno da vederne l'errore, o quando lo vedano, non hanno tutti la pazienza, che richiede la ricerca della verità; per essere alcuni distratti da' piaceri giovanili, ed altri dediti a quelli studj, da' quali ne vedano un più pronto profitto.

CAP.

CAP. XVII.

Delle Scomuniche.

MA che non temereste, mi si dirà forse, le scomuniche, che sarebbero contro di voi fulminate, e che incorrereste per la Bolla della cena del Signore? Io ho avuta la sorte di esser nato nel grembo di S. Chiesa, e mi protesto di essere un figlio tanto sommesso alle di lei decisioni, che se fosse qualchè mio sentimento giudicato poco conforme a' dogmi della S. Religione, che professo; non arrossirei in ritrattarlo, e direi, io son uomo. Riconosco ancora per Capo visibile della Chiesa, e per Vicario di Cristo Signor nostro il Sommo Pontefice, e so per questo, ch' egli non può abusarsi della potestà delle chiavi.

La scomunica è una pena spirituale, ogni pena suppone delitto, o peccato, e sen-

ſenza dell'uno, o dell' altro non vi può eſſere pena. Temerei la ſcomunica, ſe io aveſſi per mia diſgrazia, e per cecità della mia mente proferite coſe contrarie a' dogmi ſtabiliti dalla S. Chieſa, ma ſe io ho detto, che la Poteſtà temporale è indipendente dalla ſpirituale negli affari di queſto mondo, e che la Poteſtà ſpirituale non può, o almeno non deve decidere negli affàri miſti, non ho che temere; perchè ho ſeguitate le tracce del Divino Maeſtro. Egli primieramente diſſe, che il ſuo regno non è di queſto mondo, che biſognava ubbidire alle Poteſtà quivi coſtituite, e ricercato della diviſione di una eredità diſſe di non eſſer giudice. L' adulterio è un peccato, ed è ſimultaneamente un delitto, perchè infrange un contratto civile: eppure egli non preſe la qualità di giudice nell' adultera, la eſortò ſolamente con carità a non commettere più tal delitto, e la licenziò con dirle: *niuno ti ha condannato, neppure io ti condannerò* (1); non oſtan-

(1) Joann. 8. 11.

ſtante che gli foſſe preſentata da' Giudici medeſimi, e ricercato da eſſi del ſuo ſentimento. Quì tutto è chiaro, e deciſivo, ed in queſti eſempj non vi ſono nè miſticità, nè allegorìe. Il Salvatore venne in queſto mondo riveſtito dell' autorità ſpirituale, e non laſciò, che queſta, a chi lo rappreſenta, poiche diſſe a' ſuoi Diſcepoli: *come il mio Padre ha inviato me, così invio voi* (1). Averei dunque attentato alla Poteſtà ſpirituale per incorrere nella ſcomunica? nò certamente, attenterebbe bensì alla Sovranità l' autorità eccleſiaſtica ſe uſaſſe di tali mezzi.

Non ſi ſon potuti, nè ſi potranno togliere tali abuſi, nè contenere la mano di colui che ſcrive una Bolla, o un Breve fulminante una ſcomunica: ma ſiccome un atto, ch' è eſſenzialmente nullo, non produce alcun effetto, così una ſcomunica lanciata contro chi ſoddisfa a' doveri verſo i ſuoi popoli nell' aumento del-

(1) Joann. 20. 21.

della felicità pubblica, ſenza diſporre dell' incenſo del Santuario per farlo paſſare in mani profane, non ſuſſiſte per eſſere nulla in ſe ſteſſa. E' nulla in ſe ſteſſa per difetto di oggetto, e di poteſtà: per difetto di oggetto, perchè la ſcomunica riguarda lo ſpirituale; per difetto di poteſtà, perchè ſiccome il Signore Iddio mandò il ſuo figlio nel mondo per annunziare la verità per la ſalute degli uomini, e non per giudicare il mondo: *non enim miſit Deus filium ſuum in mundum, ut judicet mundum* (1); mandò egli i ſuoi Apoſtoli per continuare la ſua miſſione, e fare come egli aveva fatto. Queſte ſono le diſpoſizioni del Teſtamento nuovo, e queſta è la volontà del Teſtatore, e ciò, che eccede tal volontà, è abuſivo, è illegittimo. Se dunque per coſe meramente temporali, e miſte ſi poteſſero fulminare ſcomuniche, ne verrebbe, che i Papi giudicherebbero il mondo ſenza aver avuta tal poteſtà.

Ep-

(1) Joann. 3. 17.

Eppure i Papi, mi si dirà, hanno più d' una volta scomunicati i Regnanti per oggetti riguardanti questo mondo. Ciò è innegabile, ma io domanderò, se i fatti provano i diritti, se gli abusi provano la legittimità, e se le illusioni sono verità.

La Bolla della Cena del Signore è in contradizione colla missione di Gesù Cristo, e colla continuazione di questa missione ne' suoi Apostoli, e ne' loro successori, perchè in essa si pretende di atterrare l' autorità regia, e di giudicare il mondo, e perciò è nulla in se stessa. Ogni cibo non conviene a tutti i tempi; ogni stagione ha il suo, ed i gusti sono proporzionali alle età. Lo stato d' infanzia è finito, il regno della opinione è decaduto, e l' allegare, ed insistere in questa bolla è vanità, e non fa altro che conservare alla posterità la memoria di uno spirito turbolento, ed ambizioso opposto del tutto alla carità, mansuetudine, e pace voluta da Cristo. E' superfluo poi il discorrere sopra l' accettazione,

o

o non aecettazione di essa, se non si presuma ne' Principi di quel tempo la fatuità; ma quando ancora fosse accettata senza ripetere quel che si è detto de' concordati, l' accettazione non potrebbe render valido ciò, ch' è nullo in essenza. La riunione della Monarchia universale nel Papa rinvigorita dalle Decretali d' Innocenzio III., e IV., di Gregorio IX., e di Bonifazio VIII. non è, che una chimera, eppure è stata, ed è la illusione de' diloro successori, e da questa ne vengono tutti i mali.

Io non voglio quì esaminare, se la scomunica sia d' istituto divino, o umano, perchè un tal esame mi costringerebbe a dettagliare la materia, tanto più, che Giureconsulti, Teologi, e Canonisti sono difformi su questo punto. Io mi prefissi in principio di questo scritto la brevità, e per questo ho studiato a generalizzare, e non voglio allontanarmi da questo proposito; farò solo alcune osservazioni, dalle quali ognuno possa tirarne le conseguenze, che gli piace. Osser-

servo primieramente il Concilio Toletano XII., che fu celebrato dopo la metà del settimo secolo, e vedo che nel canone 3. si dice, che per costituzione degli *Antichi* Canoni vien disposto essere nella potestá Regia la remissione degli scomunicati, e perciò si ordina, che coloro, che sieno rimessi nella grazia del Principe, sieno da' Sacerdoti rimessi nella comunione de' Fedeli (1): Il Concilio Toletano XIII., che fu tenuto tre anni dopo nel Canone nono conferma i Canoni del

(1) Il titolo del Canone 3. del Concilio è il seguente; *De culpatorum receptione, vel communione apud Ecclesiam*, e le parole sono queste: *Vidimus quosdam, & flevimus ex numero culpatorum receptos in gratiam Principum, extorres extitisse a Collegio Sacerdotum. Et ideo quia remissio talium, qui contra Regem, Gentem, vel Patriam agunt* per definitiones Canonum antiquorum, *in potestate solum Regia ponitur; ideo nulla se deinceps a talibus abstinebit Sacerdotum Communio; sed quos regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensæ suæ effecerit, hos etiam Sacerdotum, & Populorum conventus suscipere in Ecclesiasticam Communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a Sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

del precedente Concilio, e nominatamente il Canone terzo, in cui si parla degli scomunicati ammessi alla grazia del Principe; anzi si minaccia pena di scomunica a' Sacerdoti, che non li ricevessero nella loro comunione (1).

Osservo in secondo luogo, che tanto nel Codice Teodosiano, che nel Giustinianeo si trovano più Costituzioni Imperiali disponenti sulla scomunica, dalle quali deduco, che la potestà Regia era quella, che correggeva la inclinazione de' Sacerdoti nello scomunicare; poichè non si poteva procedere da essi alla segregazione dalla Chiesa avanti che fosse riconosciuta la giustizia della causa. Sono famose su questo proposito due costituzioni, che una di Giustiniano nel suo

I Co-

(1) Il titolo del Canone presso *Bartolo*, *Carranza*, e *Franc. Longo Epitomatori* del Concilio è questo: *Ut quos Regia admittit potestas, clerus non evitet.*

Codice (1); e l' altra dell' Imperator Leone riposta nel Codice Teodosiano (2), poco importando se l'autore di essa sia l'*Irace* che imperò con *Antemio* molto prima di Giustiniano, o il *Filosofo*, autore de' *Basilici*, che regnò molto dopo Giustiniano. Successivamente i Capitolari di *Carlo Magno*

(1) Novell. 123., dove, secondo la versione di *Giuliano*, il cap. 11. ha questo titolo: *de his, qui sine causa excommunicantur*, e dopo: *Omnibus autem Episcopis, & Presbyteris interdicimus segregare aliquem a Sacra Communione, antequam causa monstretur, propter quam Sanctæ Regulæ hoc fieri jubent*. S'intendono per *Sanctæ Regulæ*, come riflette *Seldeno* de Synedriis cap. 10. lib. 1., i Canoni Ecclesiastici contenuti ne' quattro Concili celebrati avanti Giustiniano, e da lui approvati con darli forza di legge nella Novella 131.: *Statuimus vicem legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas, quæ a Sanctis quatuor Conciliis expositæ sunt*.

(2) Nel Codice Teodosiano, secondo l' edizione del *Gotofredo*, nel tit. de *Episcopis* si legge la Costituzione di Leone, ch' è riportata nella *Sinopsi* de' *Basilici* al tit. 3., e dice così -- *Interdicimus, ne quem a Sacrosancta Ecclesia, seu Communione segregent, nisi justa causa probata sit - Qui verò citra probationem hanc segregat a Sacra Gommunione, ad tempus arceatur*.

gno e di *Lodovico* (1); e gli Articoli ſtabiliti nel Secolo IX. nelle Diete dell' Impero per confermare la libertà Germanica contro le macchinazioni di *Lotario*, e di *Gregorio IV.* in *Lodovico Pio* Imperatore fanno vedere quanta premura aveſſero di mantenerſi in queſti loro diritti (2).

Ne' Comizj di *Confluenza* tenuti dopo la metà del nono Secolo per la pace pubblica ſtabilita fra Lodovico II. Re di Germania, e di Sclavonia, Carlo II. Re delle Gallie, Lodovico Imperatore de' Romani, e Re de' Longobardi, Lotario Re di Lotaringia, e Carlo Re della Borgogna, e di Provenza alla preſenza di dieci Veſcovi, fra i

 qua-

(1) I prefati Capitolari preſſo *Anſegiſo* l. 1. c. 142. e l. 5. c. 5.

(2) Vedaſi *Agobardo* Epiſt. *de comparatione utriuſque regiminis*, e la *Sinopſi di Papirio Maſſone* nel fine di *Agobardo*: *Goldaſto* Conſtit. Imper. Tom. 1. pag. 188., ed i Capitoli di Carlo il Calvo dell' anno 846. riportati dallo ſteſſo *Goldaſto* Conſtit. Imper. Tom. 3. p. 272. art. 7.

quali il celebre *Hincmaro* e due Abati ſu fatto un' articolo, che è il 6.º, in cui ſi dà norma, e regole per la ſcomunica (1).

Di quì è che gl' Imperatori di Alemagna in *Francfort*, o altrove nelle Diete degli Elettori, Principi, e Signori della Germania eſaminarono le ſcomuniche fulminate contro il loro preſcritto, o de' Canoni, e le dichiararono nulle, ed invalide.

Il

(1) *Goldaſto* Conſtit. Imperiali Tom. 3. p. 192., e le parole dell' Articolo ſono queſte: *Ut nemo Epiſcoporum hominem peccantem ab Eccleſia Criſtiana alienet, donec illum, ſecundum Evangelicum præceptum, ut ad emendationem, & pœnitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans ſi commonitus inobediens, & incorrigibilis permanſerit, & ad emendationem redire noluerit, Regiam, & Reipublicæ poteſtatem per ſe ipſos, & per Miniſtros ſuos adeant, ut conſtringatur, & ad emendationem, & pœnitentiam peccator redeat; qui etiam ſi ad correctionem perduci nequiverit, tunc ſecundum leges Eccleſiaſticas, nec ante, medicinali ſeparatione Communionis Eceleſiaſticæ ſegregetur.*

Il Pontefice Innocenzo II. non ricusò di aver per Giudice l' Imperatore Lotario II. nella disputa della validità delle scomuniche contro i seguaci di Anacleto (1); e nel Secolo XIV. Gli Elettori, e Principi della Germania riuniti in *Francfort* dichiararono nulle le scomuniche fulminate contro *Lodovico Bavaro*, e suoi fautori da *Gio: XXII.* (2).

---

(1) Gli atti di questa disputa sono riportati da *Pietro Diacono* nella Continuazione della Cronica Cassinense: Il *Baronio* li reputa finti, ed apocrifi, ma l' Abate *de la Noue in excursu Histor. ad l.* 4. *Chron. Cassin. c.* 8. li sostiene per veri, ed autentici.

(2) Il Decreto proferito in *Francfort* oltre i molti Scrittori Tedeschi riportati dallo *Struvio* Syntagm. Histor. Germ. Differt. 26. §. 24. fol. 868. si legge appresso *Alberico de Rosate* in l. 3. *de quadrien. præscript.*, e *Rebdorff.* ad an. 1339. riferendolo dice -- *Hæc definitio Principum solemniter publicata est eodem anno, mense Augusto, in Francfort, & definitum est per Principes ibi tunc existentes quod quicumque de cætero ipsum* Ludovicum *tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore, & in rebus.*

Tali diritti furono reclamati ne' Publici comizj di *Norimberga* nel Secolo XVI. (1) E nel principio del presente Secolo l'Imperatore Giuseppe I. dichiarò nulle, ed invalide le dichiarazioni, e scomuniche fulminate dal Papa Clemente XI. sopra le Convenzioni fatte col Duca di Parma (2).

In-

(1) Fra i cento agravj proposti al Nunzio Pontificio, uno de' principali era quello sopra le scommuniche. Sono tutti riportati dal *Goldasto* Constit. Imper. tom. 1. p. 457. 465. & seq. cap. 23. 24. 41.

(2) Il predetto Imperatore convenne col Duca di Parma per le contribuzioni, che furono accordate alle truppe Imperiali sopra i suoi Stati dipendenti dall' Impero, ed il Pontefice a dì 27. Luglio 1707. dichiarò nulle le prefate convenzioni, e scomunicò quelli, che l'osservassero, e che esigevano in forza di esse le contribuzioni sopra quelli Stati, pretendendo secondo il solito, che stante il Dominio eminente della Sede Apostolica non fossero soggetti a prestarle. L' Imperator Giuseppe nel dì 26. Giugno del 1708. fece pubblicare un suo Manifesto, che ora si vede impresso presso *Lunig.* Volum. 2. Cont. II. Foresf. p. 682., il tenore del quale è il seguente: *Declaramus supra insertam sic dictæ nullitatis declarationem inanem, & nullam,*

simul-

Infiniti altri esempj di simil natura potrei portare di altri Regnanti fuori dell' Imperatore (1); ma oltre l' essere troppo lungo, li stimo superflui, perchè i diritti di Sovranità sono per ogni dove essenzialmente i medesimi, e non si perdono per il non uso per essere ori-

I 4 gi-

simulque excommunicationem in ea expressam, aut si quæ alia hujusmodi prætenditur, aut prætendi potest, omnino pro invalida reputandum esse; eoque minus hanc subsistere, quo evidentius patet ejusdem requisita [*nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore, præviam personarum citationem*) *defecisse, ac deficere; Scriptumque Romanæ Curiæ non ad defendendam hereditatem Domini, sed ad jura Imperialia super Ducatibus Parmæ, & Placentiæ porrò usurpanda tendere*. Soggiungendo queste parole: *Cum juxta SS. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis, quibus, sed his a quibus injuste infliguntur, timendæ sunt Censuræ*.

(1) *Niccolò Teledigno* nell' Enchirid. Juris Hungar. p. 336. dato fuori da *Gio: Sambuco*. *Giac. Prilusio* Stat. Polon. I. c. 4. fol. 135. ec. E sopra tutti gli altri si distinse il Regno di *Francia*; poichè si riguardino i modi, o le cause delle Scomuniche, o gli rei stessi, tutto è regolato dal Re, o da' suoi Magistrati *des Droits*, & *libertes de l'Eglise Gallicane*, e *les preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane*.

ginalmente ne' Popoli. Ed intanto ho voluto esporne alcuni, in quanto che, considerando, che la moltitudine si muove più da' fatti, che dalla ragione, parmi che provino bastantemente, che (ciò che sia della potestà delle Chiavi), la forma, la regola, gli atti giudiciali, e gli effetti sensibili della scomunica sieno d'istituto umano.

Ed essendo la scomunica in rapporto a ciò d'istituto umano, ne verrà che si debba al più considerare per affare misto di spiritualità, e di temporalità; ed in ogni caso, che abbiano avuta, e che abbiano gl' Imperanti tutta la ragione nel riconoscere la giustizia, o ingiustizia della scomunica. Essi sono Protettori della Chiesa, custodi, e vindici de' Canoni, ed insieme Conservatori della tranquillità pubblica. Se una scomunica può perturbarla, è preciso dovere dell' Imperante, il dichiararla nulla, e prendere tutte le precauzioni per renderla inattendibile, sicuri di riportarne la divina approvazione, perchè il nostro Divin

vin Salvatore diede la potestà delle Chiavi *in edificazione*, non *in distruzione*.

So che i Principi anche in questo genere restarono delusi da Roma nel lasciare libero il corso alle Decretali d'Innocenzio III., di Gregorio IX., di Bonifazio VIII., di Clemente V., e di altri Romani Pontefici, credendo, che le predette Decretali potessero servire di rinforzo alle loro leggi. Ma diffondendosi l' autorità delle Decretali in ragione de' tempi percorsi, e delle distanze dalle loro sorgenti ne' Tribunali, ed Accademie di Europa, furono più attese queste, che le leggi civili; sicchè si empirono di tanti pregiudizj, le menti de' Discepoli, e de' Maestri specialmente Canonisti, che si sparsero false dottrine, e s' introdussero nuove massime, non attribuendo cos' alcuna su tal proposito alle leggi del Principe, e stabilendo, che ciò appartenesse al Gius Canonico, ed alla Disciplina Ecclesiastica. E di quì ne venne che la scomunica, che prima era arme spirituale si riputasse per tem-

po-

porale, e politica. Ed ecco l'epoca fatale delle perniciosissime conseguenze, che ingombrano tuttavia le menti de' deboli.

Tocca a voi, o Principi, a ritornare a vostri primi diritti, a rimettere in via i Popoli a voi soggetti; e sarà facile il riuscire nell'impresa, se sbandirete da' vostri Stati tutti i Canonisti, da'.quali è venuto il male, e se sarete attenti a vegliare sulla pubblica educazione. Nè vi faccia ostacolo il lasso del tempo, nè l' indulgenza de' vostri Predecessori in lasciare libero il corso a dottrine, che ledono la potestà politica, ed in permettere, che sieno surrogate in luogo delle leggi civili le leggi Pontificie, o Conciliari. La legislazione è l'essenza della Sovranità: questa vi è stata affidata, onde non ne potevate disporre, in alcuna benchè minima parte; contro i Popoli non si dà prescrizione, e dalla indulgenza non si può dedurre una tacita accettazione in ciò, che si oppone al Sistema politico. E quando ancora vi fosse l' atto dell' ac-

cet-

cettazione espressa; o questo atto è de' vostri Predecessori, e voi non sete tenuti ad osservarlo; o è del Popolo in forma legittima convocato, ed allora l'atto diverrà una legge fondamentale dello Stato. Dissi in forma legittima, perchè il Popolo si considera come un minore, un Pupillo, ed in conseguenza soggetto alle circonvenzioni: egli vuole il bene, ma non lo vede, e vede il male quando lo sente.

Il miglior regolamento per diminuire gl' inconvenienti politici credo che sarebbe quello, che, prima di deliberare sopra cose concernenti il Pubblico, si desse la libertà ad ognuno di esporre i suoi sentimenti in carta, perchè allora gli stabilimenti si approssimerebbero alla volontà generale. Il Re di Svezia ha fatto così, ed è da desiderarsi, che il di lui savio esempio sia seguitato dagli altri Regnanti.

CAP. XVIII.

Della Proibizione de' Libri.

IO già prevedo, che questo mio lavoro, qualunque egli sia, non abbia da incontrare l' approvazione della Corte di Roma, anzi credo, che sarà proibito, e come tale posto nell' Indice.

Fra tanti sbrani della Sovranità, ancor questo non è de' piccoli, servendo per tenere oscura la verità, e fomentare l' ignoranza, su cui si è stabilita la politica Papale.

Ne' primitivi Secoli della Chiesa i Vescovi giudicavano, se i Libri contenevano cose contrarie alla Religione, e su questa materia si sentiva la Censura de' Vescovi, ma la proibizione de' Libri apparteneva al Principe. Si hanno molti esempj nel Codice Teodosiano di li-

libri ereticali cenſurati da' Veſcovi, e di poi proibiti dagl' Imperatori, e condannati al fuoco. Coſtantino M. proibì, e condannò al fuoco i Libri di Ario dopo la Cenſura del primo Concilio Niceno; ed ebbero l' iſteſſa ſorte i libri di Porfirio; ſiccome gli ſcritti di Neſtorio cenſurati dal Concilio Efeſino; e quelli di Eutiche cenſurati dal Concilio Calcedonenſe furono proibiti, e dati alle fiamme per diſpoſizione degl' Imperatori Valentiniano, e Marciano. Carlo M. e tutti gli altri Principi ancora ne' loro dominj fecero lo ſteſſo.

La invenzione della Stampa, che produſſe tanto di utile al Genere umano, ſervì d' iſtrumento ad eternare gli errori, come le verità e di mezzo per diffondere queſte, e quelli colla maggiore celerità. Se le falſe dottrine di alcuni Novatori non ſi foſſero impreſſe, non ſi ſarebbero ſparſe per tanta eſtenſione di terreno. Carlo V. vedendo propagarſi l' Ereſie nella Germania fece alla metà del XVI. Secolo in Bruſſelles

un

un terribile Editto contro gli Eretici, e proibì i Libri di Lutero, di Gio: Ecolompadio, di Zuinglio, di Bucero, e di Gio: Calvino, ch' erano di già stati impressi, e gli altri di simil sorte notati nell' Indice de' Teologi di Lovanio (1).

Fu più sollecito il Papa Leon X. nell' arrogarsi un' autorità annessa al diritto regio, poiche nell' anno 1515. pubblicò una bolla, per la quale proibì agli Impressori lo stampare Libri senza approvazione, e licenza degli Ordinarj, ed Inquisitori de' Luoghi, ove si stampassero sotto le pene pecuniarie contenute in essa. Fatto questo primo passo ne venne successivamente il Decreto del Concilio di Trento, che confermò in tutto detta Bolla, e le regole dell' Indice, che contengono maggiori attentati alla regal Giurisdizione.

Ciò

(1) *Thuan.* lib. *6.* histor.

Ciò servì, perchè si attribuisse la Corte di Roma la competenza esclusiva di proibire i Libri, e trovò ancora negli altrui Stati la maniera di fare osservare la Bolla, il Decreto Tridentino, e le regole dell' Indice stante la vigilanza del Tribunale dell' Inquisizione costituito negli altrui Dominj per oscitanze, o indulgenza de' Principi, ed in danno della umanità. Ed arrivò tant' oltre la pretensione della Corte di Roma in genere di Libri, che quello, che in principio riguardava i semplici Impressori, si estese di poi a' Libraj, Compratori, Lettori, retentori.

La Stampa è una invenzione umana, e le opinioni, che rende pubbliche, non sono della stampa, come non sono di un' amanuense. La compra, e vendita de' Libri forma un considerabile ramo di commercio, ed il commercio è una delle risorse dello Stato. La vista è un sentimento corporeo datoci dal Creatore dell' Universo per farne uso ne' bisogni di questa vita, ed il pos-

feſſo di una qualche coſa dipende dal diritto di proprietà, che ha per garante la poteſtà pubblica. Come dunque la poteſtà Eccleſiaſtica può arrogarſi la facoltà di proibire i Libri fuori de' ſuoi Stati, quando tal affare è meramente materiale, e corporeo? Ad eſſa appartiene il giudicare, ſe le opinioni contenute in un tal libro ſieno, o nò conformi a' dogmi della noſtra Religione, ed eſſendo quelle difformi da queſte può diſapprovarle, può condannarle, ma ſpiritualmente.

La maggior parte de' Principi Cattolici hanno laſciato il corſo a tali Pontificie proibizioni, ed hanno permeſſo, che nelle publiche Biblioteche l' Indice Romano, che và giornalmente creſcendo di mole, dia norma a' Bibliotecarj per concedere, o denegare la lettura de' Libri agli Studenti, ſenza curare del Regio *exequatur*. Io mi ricordo di aver veduto anni ſono in una Chieſa affiſſa ad una colonna, che ſoſtiene la Pila dell' acqua benedetta, una proibizio-

zione di Roma in Stampa di un Libro Oltramontano sotto pena della scomunica per chi lo leggesse, o ritenesse. Ha preso tanto piede questo stile, che anche di presente si domandano al Papa, e per esso alla Congregazione dell' Indice le licenze de' Libri proibiti, ed è non facile impresa togliere questi abusi, ed attentati al diritto regio.

Il proibire a' Sudditi il ricorso a Roma per tali licenze non sarebbe un male, ma un bene; poiche molti per scrupolo si asterrebbero dal leggere tali libri, e così si diminuerebbe la classe degli Scioli, che sono il flagello della ragione.

Il concedere il Regio *exequatur* a cose, che riguardano lo spirituale, è un dovere di Principe Cattolico, il denegarlo negli affari temporali o misti è un sostenere la indipendenza dell' autorità pubblica; poiche il Regio *exequatur* pare che accordi per diritto quello che non è che abuso.

Deve lasciarsi sempre agli Ecclesiastici la censura de' Libri, che trattano di Religione, ma il giudizio de' libri profani deve risedere esclusivamente ne' Revisori destinati dal Principe, e prescindendo da' Libri, che sono contrarj al Dogma, ed al buon costume, si dia libertà alla stampa, perchè questa produrrà un notabile profitto allo Stato.

Il ricercare in alcuni Stati l' approvazione degli Ecclesiastici in ogni sorte di Libri, la licenza degli Inquisitori per l'introduzione, ed estrazione de' medesimi, è un mantenere in vita gli attentati. Nè mi si dica, che queste sono semplici formalità, perchè rispondo, che le formalità appunto impongono alla moltitudine, e servono di punto di appoggio alle pregiudicate opinioni; e che in oltre sono tanti ostacoli alla libertà del commercio tanto necessaria per renderlo florido.

Non voglio dir di più; mi basta di avere rilevate quelle usurpazioni,

che

che ledono più d' appreſſo la Poteſtà politica, e che ſi oppongono alla interna tranquillità degli Stati.

CAP. XIX.

Della Religione, e della Politica.

LA Religione, e le leggi Civili devono tendere a fare gli Uomini buoni Cittadini: diverſe ſono le religioni in queſto Mondo, e quella che ſarà la più reprimente, tenderà più a queſto fine. Ciò è rilevato dalla natura delle coſe, e confermato dalla eſperienza, ſicchè potrà formarſi queſto teorema generale, che -- *ad oggetto, che gli Uomini ſieno buoni Cittadini devono le leggi Civili diminuire la forza coattiva a miſura che la Religione propone maggiori premj, e maggiori pene; ed all' incontro.*

Nel Giappone , ove la Religione dominante è quasi priva di dogmi, e non propone nè Inferno, nè Paradiso, la severità delle leggi vi supplisce, e l'esecuzione delle medesime succede con una puntualità straordinaria.

Se la Religione stabilisce per dogma la necessità delle azioni umane, le pene delle leggi devono essere più severe, perchè gli uomini sieno determinati da quevi motivi sensibili a non darsi in preda alle sregolate passioni.

Ma quando la Religione stabilisce il dogma della libertà, le pene delle leggi devono essere più miti , perchè gli uomini internamente persuasi, che dipende dalla loro volontà il fare, o non fare una tal cosa, richiedono motivi meno forti per uniformarsi alle leggi, aumentandosi la sensibilità dalla coscienza della imputazione a se stessi delle loro azioni .

De-

Deve pertanto la Religione essere generalmente connessa colla Politica, e viceversa per avere cittadini, che concorrano al bene comune. Chi ha detto, che la Religione cristiana rompa l' unità sociale, e che sia senza legame col corpo dello stato, non ha considerata la dilei interna costituzione, ch' è veramente degna di un Dio, ma ha avuto in vista solamente i resultati di essa, e non i principj, su cui è stabilita. Ma per ragionare in conseguenza, è necessario rimontare a' principj delle cose, che si prendono ad esaminare, senza curare degli effetti, per non attribuire alle cose quello, che conviene alle persone. Quali dogmi più veri, e più santi non possono avere delle cattivissime conseguenze? perdono per questo della loro verità, e santità? nò certamente. Il vero è, che il cristianesimo anziche rompere il legame sociale ha resa più solida l' autorità de' nostri moderni governi, meno frequenti le loro rivoluzioni, ed in conseguenza meno sanguinari; e la prova di fatto si rileva

dal confrontarli cogli antichi governi. La Religione meglio intesa, perchè sgombrata dal fanatismo, ha addolcito i costumi de' cristiani; ed è stata dilei opera, e non delle lettere un tal cambiamento. In Atene, in Egitto, sotto gl' Imperatori di Roma, e della China, ove le lettere sono state coltivate, è stata forse rispettata più la umanità? Il Vangelo è il capo d' opera di misericordia. Quante restituzioni, quante reparazioni non fa fare a noi altri cattolici la confessione? L' approssimazione del tempo Pasquale non opera forse delle reconciliazioni, delle limosine? La nostra S. Religione adunque ci ha resi migliori, ed oltre a dirigerci nella felicità dell' altra vita, ha fatta ancora la nostra felicità in questa; poichè si oppone al dispotismo.

La Religione cristiana vuole che ci amiamo scambievolmente, ed un vicendevole amore è quello, che ci tien legati; dunque vuole, che ogni popolo abbia le migliori leggi politiche, e ci-

vili, perchè queste dopo di lei sono il più gran bene, che gli uomini possano dare, e ricevere. Il Dispotismo ha per fondamento la forza; ed il timore di perderla rende collerico, e crudele il Despota. I Principi Maomettani danno continuamente la morte, o la ricevono; i Principi cristiani, che contano su i loro sudditi, ed i sudditi su i Principi, hanno meno da temere, e perciò sono meno crudeli. Ah! se ci mettiamo davanti agli occhi i continui ammazzamenti de' Regi, e de' Capi de' Greci, e de' Romani da una parte, e dall' altra la destruzione de' Popoli, e de' Paesi fatta da questi medesimi Capi; siccome l' Asia devastata da *Thimur*, e *Gengiskan*; vedremo che si deve al Cristianesimo un certo diritto politico ne' Governi, e nella guerra un certo diritto delle genti, ove si riconosce la umanità.

E' forza confessare, che i principj del cristianesimo ben' impressi nel cuore sono più attivi, e più potenti, che tut-

te le virtù umane, ed il timore servile degli stati dispotici. Una Religione, che vuole la bontà di ciaschedun' individuo non tanto nelle azioni, che ne' pensieri, e ne' desiderj, ispira un' orrore per il vizio, ed un' amore, e pietà per i suoi simili. Il dogma della immortalità dell' anima, e della resurrezione de' corpi ci richiama ben presto alla mente la speranza del Paradiso, ed il timore dell' Inferno, perchè siamo naturalmente portati a sperare, ed a temere.

La Religione christiana adunque piuttosto che sciogliere il vincolo sociale, serve a stringerlo maggiormente, perchè comandando agli uomini l' amore scambievole, il Sovrano deve amare i sudditi, ed i sudditi il Sovrano, onde vuole, come ho già detto, le migliori leggi politiche negli Stati. E siccome propone premj, e pene vuole le meno severe leggi civili. Io ho voluto riguardare la nostra S. Religione non come Teologo, ma come Politico, e per il

la-

lato ſolamente dell' influenza di eſſa nella felicità di queſto mondo per far vedere quanto ſia legata col ſiſtema politico. Se gli effetti ſono ſtati diverſi, non è difetto della Religione, ma degli uomini, che frammiſchiandovi il loro intereſſe, ſi ſono dipartiti da' principj ſtabiliti dal noſtro divino Maeſtro. L' eſtrema influenza della Religione ſopra il bene della Società prova invincibilmente, che i Duci de' popoli devono avere la iſpezione ſulle materie, che la riguardano, e l' autorità ſopra coloro, che la inſegnano; ad oggetto che non vi ſieno meſcolate delle coſe contrarie al bene, ed alla ſalute dello Stato.

Il fine della Società, e del governo civile eſige neceſſariamente, che chi eſercita l' Impero, abbia tutti i diritti per eſercitarlo nella maniera più vantaggioſa allo Stato. Dio vuole che vegli alla felicità de' Popoli ad eſſo commeſſi; come dunque potrebbe adempire alla divina volontà, ſe gli foſſe tolta la direzione della più potente molla, che

fa muovere gli uomini? Appresso i Giudei non era permesso a persona l' innuovare cos' alcuna nella legge Mosaica; ma il Sovrano era tenuto a conservarla, e sapeva reprimere il gran sacrificatore quando non faceva il suo dovere. Nel nuovo Testamento non si trova, che un Principe cristiano non abbia da dire cos' alcuna in materia di Religione, anziche ivi è espressamente prescritta l' obbedienza, e la sommissione alle Potestà temporali.

La Religione consiste nella dottrina concernente la Divinità, e le cose dell' altra vita; e nel culto destinato ad onorare l' essere supremo. Finattanto che è nel cuore, è un affare di coscienza, nel quale ognuno deve seguitare i suoi proprj lumi, quando poi è esteriore, e stabilita publicamente è un affare di Stato.

Il Principe, a cui la Nazione ha confidata la cura del governo, e l' esercizio della Sovranità, è obbligato di vegliare alla conservazione della Religione ricevuta, e del culto stabilito dalle leggi,

e deve reprimere chi per soddisfare alla sua avarizia, o a qualche altra passione si abusasse della Religione con propalare massime, e dottrine sotto una faccia pregiudiciale allo Stato. La Religione è dell' estrema importanza per il bene, e tranquillità pubblica, ed il Principe è obbligato a provvedere a ciò, che interessa lo Stato; e questa è la sola ragione per cui può mescolarsi della Religione, proteggerla, e difenderla. Senza un tal potere non sarebbe mai in grado di poter prevenire le perturbazioni, ed i rumori, che la Religione, o per dir meglio l' ardire de' suoi ministri rivestito del dilei carattere può produrre.

E' però vero, che il Principe è tenuto a portarsi in forma, che il Clero non resti avvilito da non produrre i frutti, a' quali il suo ministero è destinato. Regola generale, che il Clero, e qualunque altro ordine sia sottoposto nelle funzioni, siccome in tutto il resto all' autorità pubblica, e responsale della sua condotta al Sovrano; e che all' incontro il

Prin-

Principe procuri di rendere rispettabili al Popolo i ministri della Religione, con confidarli a tal effetto l' autorità necessaria per riuscire nel suo impiego. Ma deve essere premura del Principe, che gli Ecclesiastici non si abusino di tal autorità, e che il rispetto non salga al grado di una superstiziosa venerazione, che l' ambizione di qualcheduno di loro non possa arrivare tant' oltre da condurre ove gli piace gli spiriti deboli.

Sappia il Principe se si propone qualche punto oscuro o nuovo alla fede de' Popoli, che non sia parte essenziale della Religione ricevuta; si opponga in principio, e protegga i suoi sudditi, e non permetta, che sieno separati dalla Chiesa, e diffamati coloro, che non mostrino una cieca docilità. Mille mali ne sono avvenuti per lasciare gli Ecclesiastici agire a suo talento.

Deve il Principe usare di tutte le premure per far conoscere la verità a' suoi sudditi, ma deve altresì servirsi di mezzi dolci, e paterni, perchè su ciò
non

non può comandare, non entrando nel pubblico deposito la credenza, o le opinioni de' particolari. Per conservare la Religione deve mantenerla nella purità della sua istituzione, e fare che sia esattamente osservata in tutti i suoi atti pubblici, e le sue ceremonie, e punire coloro, che ardissero di attaccarla apertamente; non per punire i falli commessi contro Iddio, la vendetta de' quali appartiene ad esso come supremo Giudice, Scrutatore de' cuori umani, ma per punirli come perturbatori della quiete pubblica, essendo la Religione, in quanto è esteriore, e stabilita pubblicamente, un' affare di Stato.

Quì coll' occasione che tutti siamo fratelli si potrebbe entrare a ragionare della tolleranza Civile, ma siccome vi sono molti eccellenti Scrittori, che hanno trattata questa materia, non ho da aggiungervi; solamente dirò con un celebre Giuspublicista de' nostri tempi che -- un Sovrano prudente, e ragione-
„ vole vedrà nelle congiunture, nelle

„ qua-

„ quali si trova lo stato, se convenga
„ di tollerare, o di proscrivere l' eserci-
„ zio di più culti differenti. „

CONCLUSIONE.

DAL fin quì esposto appare, che ciò che riguarda spiritualità, cioè le cose dell' altra vita appartiene alla Potestà Ecclesiastica, e che ciò, che si rapporta in qualche forma a questo Mondo, ed alla società appartiene alla Potestà Politica; che la prima viene immediatamente da Dio, e la seconda dagli Uomini mediante la di lui volontà. Che la potestà Ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna è indipente, in quanto poi influisce nella felicità presente è subordinata alla Potestà Politica, e che il culto interno, che ognuno è tenuto prestare al Sommo Creatore di tutte le cose, è un' affare di coscienza, e che il culto esterno è un' affare di Stato. Ed ecco fissati i limiti dell' una, e dell' altra Potestà.

FINE.

TAVOLA
DE' CAPITOLI.

CAP.

FINE DELLA TAVOLA.



